Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 248 del 26 ottobre 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 26 ottobre 1955 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA “GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA„ NEL 1° SEMESTRE DELL’ANNO 1955

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1954, n. **11.**

Riordinamento dell'Ente di riforma agraria in Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *dell'*8 *gennaio* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;
Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247;
Visto il proprio decreto legislativo 15 giugno 1949, n. 15;
Visto il proprio decreto legislativo 26 giugno 1950, n. 27;
Vista la legge regionale 3 luglio 1950, n. 51;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;
Considerato che, non essendo stati ancora costituiti gli organi ordinari di amministrazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia previsti dal citato decreto legislativo 15 giugno 1949, n. 15, l'Ente stesso è tutt'ora amministrato da un commissario straordinario;
Ritenuto che, in relazione alle nuove attribuzioni conferite all'Ente dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, onde procedere alla costituzione della amministrazione ordinaria dell'Ente stesso, si rende necessario adeguare la struttura dei suoi organi di amministrazione a quella che hanno gli Enti nazionali di riforma;
Visto l'art. 2, comma 3°, della legge 27 dicembre 1950, n. 104;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 1954;
Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e tutela dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

L'Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e dalle altre norme in vigore.

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale.

Art. 4.

Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione dell'Ente.

Egli sovraintende a tutta l'attività dell'Ente, dura in carica tre anni e può essere confermato, ed è assistito da un Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio è così composto:

1) dal presidente dell'Ente;
2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura;
4) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
5) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;
6) da un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici;
7) da un rappresentante dei Consorzi di bonifica;
8) da un rappresentante degli Istituti di credito partecipanti;
9) da un lavoratore della terra;
10) da un coltivatore diretto;
11) da un agricoltore;
12) da tre tecnici di provata capacità, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;
13) dal direttore generale dell'Ente.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Il Consiglio dà pareri su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Art. 7.

In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, possono essere disposti, con decreto del Presidente della Regione, anche prima della scadenza del triennio, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Regione stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 5 ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento; detto termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 8.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Spetta al direttore generale:

a) dirigere, sorvegliare e coordinare tutti i servizi compresa l'attività delle sezioni autonome, secondo i criteri generali fissati dal presidente, rispondendo del loro andamento;

b) predisporre e controfirmare il bilancio di previsione e il rendiconto;

c) formulare proposte circa il regolamento del personale, l'assunzione od il licenziamento del medesimo e provvedere alla ripartizione dei servizi, alla destinazione ed al trasferimento del personale;

d) adottare provvedimenti disciplinari che dal regolamento sono attribuiti alla sua competenza e formulare per gli altri la proposta al presidente;

e) controfirmare i mandati di pagamento e le delibere del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque impegnino il patrimonio;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni delegategli dal presidente.

Art. 9.

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e del direttore generale, sono fissati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

La disciplina del rapporto di impiego del direttore generale sarà stabilita nel regolamento di cui all'art. 11.

Art. 10.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvederà un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero del tesoro, l'Assessorato per le finanze e la Corte dei conti designeranno, ciascuno, un sindaco effettivo ed uno supplente.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati per l'approvazione all'Assessore per l'agricoltura e le foreste: entro il mese di agosto, il bilancio preventivo; entro il mese di marzo, quello consultivo, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno emanate, con l'approvazione di uno statuto-regolamento, le norme di coordinamento del presente decreto con le altre disposizioni vigenti relative all'attività ed al funzionamento dell'Ente riforma agraria in Sicilia e delle sezioni autonome presso il esso esistenti.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 ottobre 1954

RESTIVO

GERMANA' — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo, addì 2 dicembre 1954. Registro n. 1, foglio n. 48.

LEGGE 27 gennaio 1955, n. 1.

Provvedimenti a favore di armatori o proprietari di unità da pesca e da traffico sinistrati da tempesta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 29 gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore delegato ai servizi della pesca e delle attività marinare è autorizzato a concedere, a favore dei proprietari di unità da pesca e da traffico di qualsiasi tipo di grandezza, contributi straordinari per la ricostruzione e la riparazione delle suddette unità e delle relative attrezzature andate perdute o rimaste danneggiate durante il fortunale del 16 novembre 1954 e durante l'alluvione di Mazara del Vallo del 19 febbraio 1954, sempre che, in questo ultimo caso, non siano stati erogati contributi, ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1952, n. 50.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente non possono eccedere il 75 per cento del danno subito ed accertato, non coperto da assicurazione.

Art. 3.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore delegato ai servizi della pesca e delle attività marinare su domanda dell'interessato alla quale devono essere allegati:

a) attestazione della locale autorità marittima circa la natura e l'entità del danno;

b) atto notorio o altro documento attestante la posizione assicurativa del natante oggetto del contributo.

Nel decreto deve essere stabilito l'ammontare del danno e dei contributi.

Art. 4.

Il contributo viene erogato per metà al momento della emissione del decreto di cui all'articolo precedente e per l'altra metà previa esibizione delle prove documentali dell'avvenuta ricostruzione o riparazione dei natanti e delle attrezzature.

Per i pagamenti di cui al comma precedente l'Assessore delegato ai servizi della pesca e delle attività marinare può avvalersi delle disposizioni contenute nella legge regionale 2 agosto 1954, n. 33.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei fini della presente legge, l'Assessore delegato ai servizi della pesca e delle attività marinare è autorizzato ad assumere impegni sul capitolo 617 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55, rubrica « Pesca e attività marinare » per l'ammontare massimo di lire cento milioni.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 gennaio 1955

RESTIVO

DI BLASI — LA LOGGIA

LEGGE 27 gennaio 1955, n. 2.

Autorizzazione al Governo regionale ad eseguire indagini geologiche e geofisiche per accertare la possibilità di effettuare, attraverso un ponte sospeso, il collegamento fra la Sicilia e la Calabria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 29 gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cento milioni per effettuare studi ed indagini di carattere geologico e geofisico, nonchè sondaggi meccanici, nei fondali e nel sottofondo dello stretto di Messina allo scopo di accertare la possibilità di costruire un ponte sospeso tra la Sicilia e la Calabria.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli studi, delle indagini e dei sondaggi, l'Assessorato dei lavori pubblici si vale:

a) dell'opera di Istituti scientifici e di Enti in base ad apposite convenzioni da approvarsi di concerto, tra l'Assessore per i lavori pubblici e quello per l'industria e commercio;

b) dell'opera di ditte private specializzate;

c) dell'opera di tecnici particolarmente esperti nella materia.

Le prestazioni fornite dai tecnici e dalle ditte specializzate saranno regolate mediante apposito disciplinare approvato dall'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 3.

L'elaborazione dei dati raccolti è affidata ad un Comitato scientifico composto da cinque membri scelti tra geologi e tecnici particolarmente esperti nella materia, e da due funzionari in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'industria e commercio. Detto Comitato sarà nominato con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'industria e commercio e per le finanze. Con lo stesso decreto saranno stabiliti il trattamento economico dei componenti il Comitato e tutte le norme necessarie per il funzionamento dello stesso.

Art. 4.

Al pagamento delle prestazioni dipendenti dalle convenzioni, dai contratti e dai disciplinari si provvede con le modalità in detti atti stabiliti, anche mediante aperture di credito a favore di un funzionario dell'Amministrazione regionale, fino agli otto decimi della spesa preventivata.

Art. 5.

La spesa prevista dall'art. 1 è ripartita in due rate uguali a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 gennaio 1955

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 28 gennaio 1955, n. 3.

Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' costituito, presso la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni.

Il fondo di rotazione è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente regionale 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, mediante anticipazione e nei limiti di tre miliardi.

Il costo dei mutui per tasso di interesse, diritti, commissioni, imposte, tasse, spese di amministrazione ed altro non può eccedere la misura annua del 3 per cento.

Alle operazioni di prestito si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

Art. 2.

Gli impianti turistici od alberghieri o a carattere misto residenziale ammessi a beneficiare dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, e, in ogni caso, per un tempo non inferiore ad anni quindici dalla data della loro attivazione.

Art. 3.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 sarà iscritto nel bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1955-56, in ragione di 500 milioni all'anno.

Detto fondo è recuperato al bilancio della Regione a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.

A decorrere da tale esercizio finanziario, il residuo disponibile sul fondo di rotazione, le annualità e gli interessi saranno versati alla Regione siciliana con imputazione ad appositi capitoli di entrata del suo bilancio.

Art. 4.

A favore di chi intende realizzare iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, compresi funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni, stabilimenti balneari con carattere permanente ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, sono concessi i contributi previsti dal n. 2 dell'art. 1 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, con le modalità ed i limiti in esso stabiliti.

La concessione dei detti contributi è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di L. 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60.

Art. 5.

Agli effetti della concessione dei mutui di cui all'art. 1, e dei contributi previsti all'art. 4 è computabile l'importo dei terreni occorrenti per gli impianti e sistemazione accessori ed esterni, o comunque vincolati, per destinazione, alla funzionalità dei singoli impianti o dei complessi.

Art. 6.

I mutui relativi ad opere di ampliamento e di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti con ipoteca di primo grado su altri immobili ritenuti idonei, salve le eventuali garanzie sussidiarie che potranno essere richieste.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa e previa deliberazione della Giunta regionale, saranno determinate le modalità per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e sarà effettuato il coordinamento con la legislazione vigente in materia.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1955

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 28 gennaio 1955, n. 4.

Erezione a Comune autonomo della frazione « Santa Elisabetta » del comune di Aragona.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « S. Elisabetta » del comune di Aragona (Agrigento) è eretta a Comune autonomo.

Art. 2.

Al comune di S. Elisabetta è assegnato il territorio descritto nella pianta planimetrica e nella relazione dell'Ufficio del genio civile di Agrigento, vistate dall'Assessore per gli enti locali ed allegate alla presente legge.

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, ai sensi dell'art. 36 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico del nuovo Comune.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1955

RESTIVO

ALESSI

ALLEGATO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Erezione della frazione di S. Elisabetta (Aragona) a Comune autonomo.

Relazione tecnica sulla delimitazione territoriale

La Prefettura di Agrigento con nota numero 36226 del 22 novembre 1948 ha chiesto la designazione di un funzionario del Genio civile per la delimitazione di ufficio del territorio da assegnare all'erigendo comune di S. Elisabetta, attualmente frazione di Aragona.

Con nota n. 17758 del 30 novembre 1948 l'ing. capo del Genio civile ha comunicato di avere incaricato il sottoscritto geometra Bellavia Melchiorre.

Il giorno 9 dicembre 1948 ho eseguito la visita sopraluogo in presenza del commissario prefettizio e dei rappresentanti di S. Elisabetta ed Aragona.

Individuati sul terreno i confini richiesti dai frazionati (segnati in pianta, che si alliga, con linea tratteggiata in bleu) e quelli proposti dal comune di Aragona (segnati in pianta con linea continua pure in bleu) si propone di ufficio il nuovo confine (segnato in pianta con la linea tratteggiata con inchiostro rosso).

Il confine, proposto di ufficio, divide a metà circa la maggiore superficie richiesta dai funzionari rispetto a quella del territorio che vorrebbe cedere il comune di Aragona.

Nello stabilire il nuovo confine si è tenuto presente di farlo coincidere con linee naturali e bene individuabili sul terreno.

A valle della strada provinciale Aragona-S. Elisabetta si è preso come confine un fosso d'acqua, proposto anche dalla Commissione paritetica, ed a monte di detta strada una trazzera ed una strada vicinale.

All'erigendo Comune verrebbe assegnato un territorio di 1600 ettari su 9050 che attualmente ne ha tutto il comune di Aragona.

Riferito a percentuale a S. Elisabetta toccherebbe un territorio pari al 18% in cifra tonda mentre la popolazione di detta frazione costituisce il 22% in cifra tonda rispetto a tutta la popolazione del comune di Aragona.

I due Comuni, grosso modo, avranno un territorio direttamente proporzionale alla loro popolazione.

Agrigento, addì 14 dicembre 1948

Il funzionario del Genio civile: BELLAVIA MELCHIORRE

LEGGE 28 gennaio 1955, n. 5.

Erezione a Comune autonomo delle frazioni Paparella, San Marco, Bonagia, Crocevia, Misericordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi, Chiesanuova del comune di Erice (Trapani) sotto la denominazione di «Paparella San Marco».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le frazioni Paparella, San Marco, Bonagia, Crocevia, Misericordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi, Chiesanuova, del comune di Erice (Trapani) sono erette in Comune autonomo sotto la denominazione di «Paparella San Marco».

Art. 2.

Al Comune suddetto è assegnato il territorio descritto nella pianta planimetrica e nella relazione in data 4 maggio 1953 dell'Ufficio tecnico erariale di Trapani, vistata dall'Assessore per gli enti locali ed allegata alla presente legge.

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà con i suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni interessati, ai sensi dell'art. 36 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico del nuovo Comune.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1955

RESTIVO

ALESSI

ALLEGATO

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI TRAPANI

Trapani, 4 maggio 1953

Prot. n. 2331 allegati 15.

Risposta al foglio del 1° marzo 1953, Div. 2-1, n. 3930.

Oggetto: *Territorio dell'erigendo comune di Paparella-San Marco.*

Alla Prefettura di TRAPANI

Il territorio dell'erigendo comune di Paparella-San Marco, come risulta dall'allegata planimetria in scala 1/30.000 è suddiviso in 70 fogli di mappa catastale.

La superficie totale di detto territorio ammonta ad ettari 5295.51.45 e comporta i seguenti redditi riferiti all'anno 1939:

Reddito dominicale L. 1.724.760,30.
Reddito agrario L. 448.932,35.

I confini sono stabiliti come segue:

a nord: mare Mediterraneo;

ad est comune di Custonaci e comune di Buseto Palizzolo;

a sud: dall'incrocio della trazzera Monte San Giuliano, Alcamo con il confine di Buseto Palizzolo segue detta trazzera sino al vallone Tangi, poi il limite del foglio 267, la comunale Tangi-Napola, la strada vicinale Rosariello, il limite del foglio 244, la comunale Viale-Lenzi-Napola, la vicinale Marino, il vallone Viale; il limite del foglio 217, la comunale Carminello-Viale-Pegno, il limite del foglio 216, il fosso della Martognella e lo stradale Trapani-Castellammare;

ad ovest il limite dei fogli 195, 194, 165, la comunale Erice Immacolatella, la comunale Visconte, la comunale della Acqua di Partaspra, la comunale Partaspra-Grottaperciata, il limite del foglio 129 sino al mare Mediterraneo.

La linea dei confini intercomunali sopracitati, riportata nell'allegato quadro d'unione in iscala 1:30.000. può essere identificata, sopraluogo con esattezza, in base alle mappe catastali.

Si riportano i dati catastali riguardanti la superficie ed i redditi della rimanente parte del comune di Erice:

Superficie Ha. 4.728.30.10.
Reddito dominicale L. 1.287.571.21.
Reddito agrario L. 339.716,79.

L'ingegnere capo erariale reggente: RINAUDO

Palermo, addì 5 aprile 1954

Visto: *L'Assessore per gli enti locali*: ALESSI

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI TRAPANI

Elenco dei fogli di mappa compresi nel territorio dell'erigendo comune di Paparella-San Marco

129	130	131	132	133	134	135	136	137	145	146	147	148	149
150	151	152	153	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173
174	175	176	177	178	179	180	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	216	217	218	219	220	221	222	223
224	225	242	244	245	246	247	248	249	261	264	266	267	268

La superficie del territorio ammonta a Ha. 5.295.51.45.

Reddito dominicale L. 1.724.760.30.
Reddito agrario L. 448.932,35.

Il capo sezione 2ª: (Illeggibile).

L'ingegnere capo erariale reggente: RINAUDO

Palermo, addì 5 aprile 1954

Visto: *L'Assessore per gli enti locali*: ALESSI

LEGGE 28 gennaio 1955, n. 6.

Denominazione della frazione «Marzana» del comune di Ucria (Messina).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'agglomerato urbano ricadente nel territorio del comune di Ucria (Messina), e riconosciuto come frazione con deliberazione del Consiglio comunale di Ucria in data 22 maggio 1949, n. 31, è denominato «Marzana».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1955

RESTIVO

ALESSI

LEGGE 29 gennaio 1955, n. 7.

Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 1955)*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari, istituiti in ogni provincia della Regione siciliana con legge 20 marzo 1951, n. 30, modificata con legge 2 luglio 1954, n. 16, sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1955.

Art. 2.

Gli insegnanti già facenti parte del ruolo speciale transitorio sono iscritti dalla stessa data nel ruolo organico con una anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento e della successiva progressione di carriera corrispondente a tutto il periodo di servizio già prestato nel ruolo speciale transitorio.

Il maestro di ruolo speciale transitorio assunto nel ruolo organico conserva a titolo di assegno personale utile a pensione da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio, nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

Art. 3.

Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui alla legge di modifica 2 luglio 1954, n. 16, sono nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio del grado iniziale, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno, fatta esclusione dei posti vincolati da norme legislative in vigore.

Art. 4.

L'assegnazione della sede viene fatta durante i trasferimenti per l'anno scolastico 1955-56.

Gli insegnanti già appartenenti al ruolo speciale transitorio della Regione siciliana che abbiano superato le prove di esame di un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal Provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un Comune già dotato della autonomia scolastica, riportando nelle singole prove una votazione non inferiore ai sei decimi, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione della sede sugli altri insegnanti già appartenenti al ruolo speciale transitorio e che non si trovino nelle condizioni di cui sopra.

Art. 5.

Gli insegnanti che all'atto del concorso per la immissione nei ruoli speciali transitori soppressi con la presente legge avevano prestato servizio soltanto nelle scuole popolari, pur trovandosi nelle altre condizioni previste dalla legge 20 marzo 1951, n. 30, modificata con legge 2 luglio 1954, n. 16, sono immessi nel ruolo organico, ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'Assessorato regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre la compilazione dell'apposita graduatoria suppletiva.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 gennaio 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 29 gennaio 1955, n. 8.

Erezione a Comune autonomo delle frazioni « Milo » e « Fornazzo » del comune di Sant'Alfio (Catania) sotto la denominazione di « Milo ».

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 1955)*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le frazioni di Milo e Fornazzo, del comune di Sant'Alfio (Catania) sono erette a Comune autonomo sotto la denominazione di « Milo ».

Art. 2.

Al comune di Milo è aggregato il territorio descritto nella pianta planimetrica e nella relazione in data 20 ottobre 1953 dell'Ufficio tecnico erariale di Catania.

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà, con suoi decreti, con le modalità di cui all'art. 174 del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale, approvato con decreto Presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, nonchè a stabilire l'organico del personale del nuovo Comune.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 gennaio 1955

RESTIVO

ALESSI

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI CATANIA

Relazione descrittiva del progetto di delimitazione tra il comune di Sant'Alfio e l'istituendo comune di Milo giusta richiesta della Prefettura di Catania in data 13 agosto 1953, n. 37164, Divisione 2ª.

Dal punto *A* confine tra i comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea segue verso nord-ovest il confine con detto Comune sino al punto *B*, punto d'incrocio tra le particelle 1 e 14 del foglio 2 di Sant'Alfio.

Dal punto *B*, segue il confine tra le particelle sopra indicate sino al punto *C*, continuando verso est comprende la particella 13 del foglio 212 e 3 del foglio 326, del foglio 4 sino all'incontro con la particella 239 del foglio 11 punto *D*.

Dal punto *D* comprende tutto il comprensorio a sud della particella 239 ex torrente Cubania e segue detto torrente all'incrocio con il torrente Cava Grande punto *E*.

Dal punto *E* segue il torrente Cava Grande verso est sino al punto *F* confine attuale con il comune di Giarre.

Dal punto *F* al punto *G* confina con il comune di Giarre. Dal punto *G* al punto *A* confine attuale con il comune di Santa Venerina.

La superficie complessiva dell'istituendo Comune è di ettari 1820 con un reddito dominicale di L. 367.662 ed un reddito agrario di L. 109.371.

Comprende per intero i fogli di mappa 12, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 95, 96, 97, 98 e parzialmente i fogli 2, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 39, 41.

Catania, addì 20 ottobre 1953

Il primo geometra: SALERNO GIACOMO

LEGGE 29 gennaio 1955, n. 9.

Distacco della frazione Torretta-Granitola dal comune di Castelvetrano ed aggregazione a quello di Campobello di Mazara.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione di Torretta Granitola è distaccata dal comune di Castelvetrano ed aggregata al comune di Campobello di Mazara, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annessa alla presente legge.

Art. 2.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Prefetto di Trapani, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara in conseguenza del distacco ed aggregazione sopra indicati.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 gennaio 1955

RESTIVO

ALESSI

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio tecnico erariale di Trapani

Trapani, 21 agosto 1947

Alla Prefettura di TRAPANI

Prot. n. 6546.

Risposta al foglio del 5 agosto 1947, Div. 2-A, n. 23558.

Oggetto: *Frazione Torretta Granitola del comune di Castelvetrano. Dati catastali e linea di confine intercomunale.*

La frazione Torretta Granitola del comune di Castelvetrano, come risulta dalla planimetria allegata in iscala 1:20.000 è stata suddivisa in 33 fogli di mappa catastale.

La superficie totale della frazione ammonta ad Ha. 3682,9632 ed importa i seguenti redditi riferiti all'anno 1939:

Reddito dominicale L. 1.737.974,16.
Reddito agricolo L. 360.442,71.

Detta frazione trovasi ubicata fra il comune di Mazara del Vallo ed il comune di Campobello di Mazara. I confini sono stabiliti come segue:

ad ovest: dalle strade comunali Torretta-Campana e Celso e per un tratto da limiti di proprietà private;

a nord: dalla strada vicinale Campana-Fontanazze;

ad est: per tre brevi tratti dalle strade vicinali Cave di Cusa, Gadda e Santa e per il rimanente da limiti di proprietà private;

a sud: dal mare Mediterraneo.

La linea dei confini intercomunali sopracitati è perfettamente segnata nelle mappe catastali in iscala: 1:2000 riportate nell'allegato quadro d'unione in iscala al 20.000, in base alle quali essa può essere identificata sopraluogo con esattezza.

Si riportano i dati catastali per quanto riguarda la superficie ed i redditi dei comuni di Castelvetrano e di Campobello di Mazara, riferiti all'anno 1939:

COMUNE DI CASTELVETRANO
(compresa la frazione)

Superficie Ha. 24382,5746.
Reddito dominicale L. 12.014.405,37.
Reddito agrario L. 2.380.726,44.

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Superficie Ha. 293.2774.
Reddito dominicale L. 1.578.198,88.
Reddito agrario L. 322.546,51.

L'ingegnere capo erariale: BASSO

LEGGE 29 gennaio 1955, n. 10.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, concernente costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, concernente: Costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche, con le seguenti modifiche:

all'art. 3, primo comma, dopo le parole: « dalla Amministrazione regionale » sono aggiunte le altre: « dall'Azienda Siciliana Trasporti »;

all'art. 3, secondo comma, dopo le parole « è concesso » sono aggiunte le altre: « all'Azienda Siciliana Trasporti »;

all'art. 3, terzo comma, la lettera *b*) è sostituita come segue:

b) la durata della concessione, che non può comunque superare gli anni dieci ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 gennaio 1955

RESTIVO

MILAZZO — D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 4 febbraio 1955, n. 11.

Modifica alla legge 10 febbraio 1951, n. 8, concernente: « Istituzione del fondo di solidarietà alberghiera ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 7 *del* 12 *febbraio* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 10 febbraio 1951, n. 8, sono abrogati e sostituiti come segue:

Art. 1. — Al fine di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di ricettività nella Regione è istituito un « Fondo di solidarietà alberghiera » destinato ad agevolare

le iniziative per nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi, alberghi diurni e posti di ristoro, nonchè per l'ampliamento, il rimodernamento e l'adeguato arredamento di quelli esistenti.

Il Fondo di solidarietà alberghiera è gestito dall'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Art. 2. — L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo provvede alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 mediante costruzione ad iniziativa diretta ovvero mediante sovvenzioni ad enti e privati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Art. 3. — L'Amministrazione per il turismo e lo spettacolo cura direttamente la progettazione degli impianti attinenti alle iniziative proprie, facendo ricorso all'opera di liberi professionisti le cui prestazioni saranno retribuite secondo le tariffe vigenti per le opere pubbliche statali.

I progetti sono rimessi all'Assessorato dei lavori pubblici per la approvazione in linea tecnica e per la esecuzione delle opere.

Alla esecuzione delle opere provvede l'Assessorato dei lavori pubblici sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

Gli edifici costituiscono patrimonio della Regione e sono concessi in gestione ad enti e privati, che ne facciano richiesta, con l'obbligo per costoro di arredarli ed amministrarli in conformità delle prescrizioni contenute in apposita convenzione, il cui schema tipo è predisposto dall'Amministrazione del turismo d'intesa con quella delle finanze, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

I lavori di cui al presente articolo sono dichiarati urgenti ad indefferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4. — L'Assessore per il turismo e lo spettacolo può disporre a carico del Fondo di solidarietà alberghiera sovvenzioni a favore di enti o privati fino al 50 % della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere e per l'arredamento dei locali.

La misura e le garenzie per l'assegnazione e l'erogazione delle sovvenzioni sono stabilite con il decreto di concessione.

E' obbligatorio il collaudo delle opere a cura dell'Assessore dei lavori pubblici ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 32, qualora la misura del contributo sia superiore a lire trecentomila.

Per l'erogazione dei contributi inferiori a lire 300.000 le garanzie relative all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e delle forniture dell'arredamento nei modi prescritti, saranno specificate nello stesso decreto assessoriale di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 7. — Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge è stanziata nella rubrica « Turismo e spettacolo » la somma di lire 200.000.000 per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1954-1955.

Art. 8. — L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti agli oneri derivanti dalla presente legge, utilizzando i fondi disponibili sul fondo di solidarietà alberghiera e per il rimanente importo le disponibilità del capitolo 68 della previsione per l'anno finanziario in corso.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa e previa deliberazione della Giunta regionale, sarà effettuato il coordinamento con la legislazione vigente in materia.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 febbraio 1955

RESTIVO

D'ANGELO — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 12.
Impiego del fondo di solidarietà nazionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 1955*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il fondo di lire 45 miliardi disponibile sul contributo di solidarietà nazionale per gli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55 determinato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 634, è destinato, in conformità dell'art. 38 dello Statuto siciliano, come appresso:

1) *Viabilità*:	
a) lavori e attrezzature per la viabilità	L. 18.000.000.000
b) trasformazione di trazzere in rotabili ai sensi delle leggi 28 luglio 1949, n. 39 e 5 aprile 1954, n. 9	» 5.000.000.000
2) *Edilizia popolare*:	
a) somme da versare all'E.S.C.A.L. per costruzione di case per lavoratori nei Comuni con popolazione non superiore ai venti mila abitanti e in concomitanza con le provvidenze di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, nei comuni di Modica e Scicli per le esigenze delle famiglie ivi allocate in grotte	» 2.000.000.000
b) nuove costruzioni edilizie popolari e complessi di opere per i servizi generali di nuclei di edilizia popolare di nuova organizzazione	» 7.000.000.000
3) *Rimboschimenti*	» 4.000.000.000
4) *Nuove costruzioni alberghiere e di villaggi turistici* (comprese le opere di attivazione da eseguire e gestire con le norme di cui alla legge regionale 3 agosto 1953, n. 45; acquisti di aree su cui esistano stabili da sottoporre ad ampliamento e a completamento, quando i lavori da eseguire non siano inferiori al 60 % delle costruzioni esistenti; ampliamenti e sistemazioni di edifici di proprietà comunale ad uso di albergo, e dello stabilimento termale eventualmente annesso all'albergo, osservando, in quanto applicabili, le norme della stessa legge regionale 3 agosto 1953, n. 45)	» 2.000.000.000
5) *Costruzione ed attrezzatura* delle centrali idroelettriche del Platani e di Grottaferrata	» 2.000.000.000
6) *Completamento ed integrazione* di programmi di opere pubbliche previste dalle leggi 16 gennaio 1951, n. 5 e 21 aprile 1952, n. 30, comprese le spese per studi e progettazione di opere relative a porti pescherecci	» 5.000.000.000
Totale	L. 45.000.000.000

Art. 2.

Con i fondi di cui al n. 1 del precedente articolo il Governo della Regione è autorizzato a provvedere all'incremento ed al miglioramento della rete viaria non statale.

E' autorizzato altresì a provvedere alla difesa della sede stradale mediante, ove occorrano, opere di consolidamento in zone distanti dalla sede stessa, all'alberatura delle strade, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1949, n. 36, mediante espropriazione di aree per la costituzione di zone di rispetto e di protezione delle pertinenze stradali, e per la creazione di fasce arboree.

E' autorizzato altresì ad assumere l'onere relativo al materiale necessario per la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati istituiti dal Ministero del lavoro nella Regione ed aventi per scopo la costruzione di strade.

Art. 3.

Il Governo della Regione è autorizzato a provvedere con i fondi indicati al n. 1), lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge alla creazione di nuclei cantonieri e alla esecuzione di opere

relative a servizi pubblici che consentano ai nuclei stessi la esplicazione di funzioni di capisaldi per la manutenzione della rete stradale, l'assistenza al traffico e la tutela delle strade e che, soddisfacendo le esigenze minime collettive della zona interessata, favoriscano l'insediamento di nuclei di popolazione rurale.

Le aree in prossimità delle strade o comprese nelle fasce latistanti necessarie al conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente, possono, ove occorra, essere espropriate. L'estensione delle aree viene determinata in base a perizia tecnica da allegare al progetto delle opere.

Art. 4.

La somma dei due miliardi di cui al n. 5) dell'art. 1 della presente legge, sarà accreditata all'Ente siciliano di elettricità dall'Assessore ai lavori pubblici in una o più soluzioni in rapporto all'importo dei singoli appalti o forniture.

L'Ente siciliano di elettricità provvede alla esecuzione dei lavori e delle attrezzature in conformità alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, ratificato con la legge 20 luglio 1952, n. 1006.

Art. 5.

Alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nelle leggi regionali 21 aprile 1953, n. 30 e 2 agosto 1954, n. 32.

Art. 6.

Il Governo della Regione è autorizzato a riunire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge in testo unico le leggi regionali in materia di opere pubbliche adottando le necessarie norme di coordinamento, per conseguire anche in deroga alle norme vigenti l'acceleramento della procedura tecnico-amministrativa-contabile dell'Amministrazione regionale, un migliore ordinamento dei servizi, uffici ed enti preposti alla gestione ed alla esecuzione dei lavori.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1955

RESTIVO

MILAZZO — DI NAPOLI — D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1955, *n.* **13.**

Concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per provvedere:

a) al rinnovo ed al miglioramento della attrezzatura dei mattatoi comunali;

b) all'ampliamento, al restauro ed al rinnovo dei locali stessi.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente non può normalmente eccedere la misura dell'80 per cento della spesa necessaria per le opere da eseguire e per il rinnovo dell'attrezzatura.

In casi eccezionali e sempre che risulti comprovato ed accertato con apposita documentazione, che l'Ente interessato non abbia la possibilità economico-finanziaria di sostenere, anche parzialmente, il costo delle opere e dell'attrezzatura, quando la esecuzione di dette opere e il rinnovo della attrezzatura rispondono ad un reale interesse dell'igiene e della sanità, la spesa può essere sostenuta a totale carico della Regione.

I Comuni che siano stati ammessi al contributo, non possono essere comunque ammessi a contributi ulteriori.

Art. 3.

L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, previo parere del veterinario provinciale competente per territorio, e, limitatamente alle opere edilizie, vistata dall'Ufficio del genio civile della provincia per la congruità della spesa, è sottoposta alla approvazione dell'Assessore per l'igiene e la sanità, il quale, ove riconosca la necessità dell'intervento della Regione, anche in rapporto al non conseguito pareggio fra le entrate e le spese, determina, con suo decreto, la misura percentuale dei contributi e l'entità presuntiva della spesa.

Art. 4.

La liquidazione del contributo deliberato ai sensi dell'articolo precedente è effettuata in rapporto allo stato di avanzamento delle opere, debitamente controllato dal Genio civile competente, e alla presentazione delle fatture e collaudo della attrezzatura.

E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere, prima che vengano determinate le spese effettivamente sostenute, acconti che complessivamente non superino il 40 per cento del contributo determinato ai sensi dell'art. 3.

Art. 5.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge sarà determinata, annualmente, con la legge del bilancio la somma da destinare per gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 distintamente per ciascuno degli scopi stessi.

Per l'anno finanziario in corso, è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 di cui: L. 10.000.000 per gli scopi di cui alla lettera a); L. 50.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio, utilizzando, per la spesa autorizzata per l'anno finanziario in corso, i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione siciliana, rubrica Igiene e sanità, e, per la eventuale parte residua, i fondi iscritti all'art. 68 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1955

RESTIVO

PETROTTA — MILAZZO — ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1955, n. **14.**

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1951, n. 35, recante provvidenze per l'incremento dello sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'art. 2 della legge 6 aprile 1951, *n.* 35, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli impianti sportivi ricadenti nel territorio del comune di Taormina e di esclusiva proprietà degli enti pubblici locali, l'Assessore per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere contributi fino all'intero ammontare della spesa ».

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente è autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 per l'esercizio 1955-1956.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione delle finalità previste dall'art. 1 è autorizzata l'espropriazione per pubblica utilità di aree ed immobili eventualmente occorrenti per il potenziamento o l'ampliamento degli impianti.

In tal caso le relative opere sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1955

RESTIVO

D'ANGELO — MILAZZO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 20 dicembre 1954, n. 12.

Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;
Sentita la Giunta regionale;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Per il conseguimento degli scopi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con modificazioni con legge 13 marzo 1950, n. 26 e dal decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 24, ratificato, con modificazioni, con legge 21 luglio 1952, n. 43, sono istituite la Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e l'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, le quali amministrano, gestiscono e valorizzano rispettivamente i complessi cremotermali e idrotermominerali esistenti nei bacini delimitati con decreto 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1951, registro n. 1, foglio n. 67 e col decreto 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1953, registro n. 1, foglio n. 72, entrambi emanati dall'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio.

Art. 2.

L'Azienda autonoma delle terme di Sciacca ha sede in Sciacca.

L'Azienda autonoma delle terme di Acireale ha sede in Acireale.

Art. 3

Sono organi delle Aziende:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori;
e) il direttore amministrativo.

E' organo di entrambe le Aziende, il Comitato centrale di cui all'art. 14.

Art. 4.

Il presidente dell'Azienda ha la legale rappresentanza dell'Azienda:

egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione;

vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'Azienda;

firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti relativi al funzionamento dell'Azienda.

Egli è nominato con decreto dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, fra persone che non siano comunque alle dipendenze della Regione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) da un membro scelto dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio che è di diritto il vice presidente;

b) da un membro designato dall'Assessore preposto ai servizi del turismo e dello spettacolo;

c) da un membro designato dall'Assessore preposto ai servizi del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

d) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo sedente nel capoluogo della Provincia di appartenenza;

e) dal rappresentante del Comune dove ha sede l'Azienda, designato dal sindaco;

f) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall'Assessore preposto ai servizi dell'igiene e sanità;

g) da un ingegnere architetto, libero professionista;

h) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;

i) da due esperti rispettivamente in materia turistico-alberghiera ed amministrativa.

Il vice presidente, nei casi di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce nell'espletamento delle relative funzioni. Egli esercita altresì le attribuzioni che dal presidente gli siano delegate.

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto a voto.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un impiegato di concetto dell'Azienda.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Non possono avere rapporti di affari con l'Azienda nè direttamente nè indirettamente, nè quali procuratori, nè quali amministratori o rappresentanti di enti, società o privati.

Le dimissioni del presidente sono presentate all'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio; quelle dei componenti il Consiglio sono presentate al presidente e da questo comunicate all'Assessore predetto.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) senatori, deputati e membri dell'Assemblea regionale;

b) parenti ed affini tra di loro fino al terzo grado incluso;

c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore amministrativo e dei dipendenti dell'Azienda.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal presente articolo, decadono dalla carica.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) determinare il programma di attività della Azienda, in relazione alle direttive di massima impartite dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;

b) deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto, approvando nello stesso tempo la relazione tecnico-amministrativa e finanziaria relativa alla gestione dell'esercizio decorso e proponendo i programmi di attività per l'esercizio successivo;

c) deliberare i regolamenti interni e di gestione;

d) deliberare l'ordinamento del personale, il relativo trattamento economico e le assunzioni;

e) decidere sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili e quelli mobili;

f) deliberare su ogni altra questione che gli fosse sottoposta dal presidente.

Art. 9.

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente sono soggette all'approvazione dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

A tal fine, le deliberazioni stesse debbono essere inviate all'Assessore entro cinque giorni da quello in cui sono adottate.

L'Assessore provvede all'approvazione di esse o al rifiuto motivato.

Le suddette delibere divengono eseguibili se, trascorso il termine di trenta giorni, l'Assessore non si sia pronunciato.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, su designazione della Corte dei conti, della Ragioneria generale della Regione e del Comune dove ha sede l'Azienda, in ragione di un membro effettivo per ciascuno dei detti uffici; della Ragioneria generale della Regione e del Comune dove ha sede l'Azienda, in ragione di un membro supplente per ciascuno degli uffici stessi.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 11.

Ai consiglieri ed ai revisori si applicano — per quanto non espressamente previsto — le disposizioni del Codice civile concernenti la incompatibilità e la decadenza.

Art. 12.

Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando, preventivamente approvato dallo Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il concorso deve essere espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, successivamente, entro tre mesi dalla vacanza del posto.

In caso di vacanza del posto di direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione designa il dipendente della Azienda il quale, durante la vacanza stessa, ne esercita le funzioni.

Analogamente il Consiglio designa il dipendente della Azienda che sostituisce il direttore amministrativo nelle funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Art. 13.

Il direttore amministrativo è capo degli uffici e del personale dell'Azienda.

Cura la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo; dirige l'andamento dell'Azienda; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio i provvedimenti relativi al personale ed infligge le sanzioni disciplinari; salva ratifica del Consiglio.

Provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare dell'Azienda e sulla regolare tenuta dei registri di consistenza; esercita la giornaliera vigilanza sulla custodia e sul movimento dei valori pertinenti all'Azienda e provvede per la regolare tenuta delle scritture contabili; firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti e i mandati di pagamento firmati dal presidente; esplica ogni altro compito a lui deferito dai regolamenti interno e di gestione nonchè dal presidente dell'Azienda.

Art. 14.

Il Comitato centrale per le Aziende idrotermominerali della Regione è composto:

a) dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, che lo presiede;

b) da un consigliere di Stato appartenente al Consiglio di giustizia amministrativa;

c) da un magistrato della Corte dei conti;

d) da un ispettore generale del Genio civile;

e) dall'ispettore regionale per i servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;

f) dall'ispettore regionale per i servizi dell'industria e del commercio;

g) dall'ispettore regionale per i servizi del turismo e dello spettacolo;

h) da un funzionario tecnico-sanitario per i servizi dell'igiene e della sanità;

i) da un funzionario tecnico per i servizi del lavoro, previdenza ed assistenza;

l) dai presidenti delle Aziende idrotermominerali della Regione;

m) da un funzionario della Ragioneria generale della Regione;

n) da un avvocato dello Stato.

In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, il Comitato è presieduto dal Consigliere di Stato.

I membri appartenenti al Comitato in ragione dell'ufficio ricoperto, sono sostituiti in caso di vacanza, assenza od impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci.

Alla nomina provvede l'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, il quale nomina altresì i sostituti di cui al comma precedente.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati medici aventi particolare competenza idrotermoterapica ed esperti in materia termalistica, mineraria, turistica ed ingegneristica.

Assiste il Comitato, quale segretario, un funzionario dello Ufficio regionale del demanio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 15.

Il Comitato dà pareri:

a) sui programmi di massima delle attività aziendali e su quelli di opere per l'assetto, l'utilizzazione e la valorizzazione dei beni al servizio delle Aziende;

b) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi, nonchè sulle variazioni da apportarsi eventualmente ai bilanci preventivi in corso di esercizio;

c) sugli ordinamenti del personale e relative retribuzioni;

d) sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili indisponibili aziendali, e quelli mobiliari assegnati in uso;

e) sui progetti ed i contratti di importo superiore a cinquanta milioni, quando alla esecuzione si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto concorso; ovvero di importo superiore a quindici milioni, quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

f) sulla misura dei prezzi e delle tariffe da applicarsi ai beni ed ai servizi prodotti dalle Aziende;

g) sugli statuti e regolamenti aziendali e loro modifiche;

h) sugli argomenti e provvedimenti che potranno essergli deferiti dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

Art. 16.

Sono assegnati a ciascuna delle Aziende delle terme di Sciacca e delle terme di Acireale, costituendone patrimonio indisponibile, i beni immobili formanti con la propria dotazione di beni mobili e con le loro accessioni e pertinenze, nei bacini menzionati nei primi due articoli, i complessi ivi indicati.

Parimenti potrà aver luogo a riguardo degli immobili e dei mobili, delle attrezzature, arredamento e corredamento, che saranno acquistati dall'Amministrazione regionale per incremento o miglioramento patrimoniale, ai fini di cui ai decreti legislativi Presidenziali 12 dicembre 1949, n. 35 e 18 aprile 1951, n. 24.

Per la consegna e la tenuta dei beni di cui ai due precedenti comma si applicano le disposizioni contenute nei titoli

I e II della parte V delle istruzioni generali sui servizi del patrimonio approvate con decreto Ministeriale 28 agosto 1940, in relazione all'art. 88 della legge di contabilità di Stato.

Il patrimonio disponibile di ciascuna delle Aziende è costituito dai beni immobili e mobili acquistati con le disponibilità economiche delle Aziende medesime, o provenienti da permute con altri beni disponibili, o da eventuali donazioni o lasciti.

Art. 17.

A costituire le entrate di ciascuna delle Aziende concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni patrimoniali delle Aziende;

b) gli interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero;

c) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

d) i contributi a pareggio a carico del bilancio della Regione.

Art. 18.

Fanno carico al bilancio di ciascuna delle Aziende tutte le spese inerenti ai complessi ad essa affidati ed alla loro gestione.

Art. 19.

Sull'utile netto di esercizio deve essere prelevato il 5 % da destinare al fondo di riserva.

La parte rimanente va versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 20.

Per l'incremento del proprio patrimonio le Aziende, previa autorizzazione dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, possono provvedere ad acquisizioni straordinarie e ad opere straordinarie, impiegando gli utili netti di esercizio depurati dalla quota da destinare al fondo di riserva e il ricavato di eventuali alienazioni.

Per le operazioni di cui al precedente comma le Aziende, previa autorizzazione dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, possono ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli istituti di cui all'art. 125 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Resta comunque escluso che a tali realizzazioni possano essere destinati utili non risultanti da bilanci consuntivi già approvati.

Le alienazioni dei beni immobili disponibili sono autorizzate dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

Il relativo ricavato è devoluto agli scopi indicati nel provvedimento assessoriale di autorizzazione.

Art. 21.

L'anno finanziario delle Aziende si uniforma per decorrenza e durata a quello della Regione.

Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato ai rispettivi Consigli di amministrazione quattro mesi prima della scadenza prevista dall'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana.

Quello consuntivo, corredato del conto patrimoniale, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno stesso.

Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori di ciascuna Azienda, devono essere trasmessi a cura dei presidenti delle rispettive Aziende, all'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio entro trenta giorni dalla data di approvazione del Consiglio.

Il consuntivo finanziario è annualmente corredato di un conto patrimoniale.

Art. 22.

I bilanci delle Aziende idrotermominerali della Regione sono iscritti come appendici al bilancio regionale.

Art. 23.

Il primo anno finanziario delle Aziende coincide con quello della Regione in corso alla data di pubblicazione delle presenti norme.

I rispettivi Consigli di amministrazione provvederanno nelle loro prime riunioni, a curare la redazione dei primi bilanci preventivi.

Art. 24.

Sino a quando non saranno costituiti i normali organi di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme, all'Amministrazione di ciascuna delle Aziende medesime sarà distintamente provveduto a mezzo di rispettivi commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 20 dicembre 1954

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 5 febbraio 1955. Registro n. 1, foglio n. 68.

LEGGE 18 febbraio 1955, n. 15.
Provvidenze turistico-alberghiere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 1955*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a procedere alla costituzione di un proprio patrimonio turistico-alberghiero mediante nuove costruzioni e ad espropriare le aree all'uopo occorrenti.

Al fine di integrare il suddetto patrimonio il Governo della Regione è altresì autorizzato a procedere ad espropriazione di immobili già destinati ad albergo ovvero anche a procedere all'acquisto qualora le parti si rimettano alla stima degli organi tecnici della pubblica Amministrazione.

Per le costruzioni ed espropriazioni previste dal presente articolo si osservano le norme di cui alla legge regionale 3 agosto 1953, n. 45, in quanto applicabili.

In relazione alle finalità previste dal presente articolo è autorizzata la istituzione di una scuola alberghiera in Palermo da annettersi al complesso alberghiero del Castello Utveggio e da affidarsi ad enti pubblici ritenuti idonei.

Art. 2.

Per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione, nonchè per la utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, il Governo della Regione è autorizzato ad adottare i provvedimenti che si rendano necessari per la istituzione delle due relative aziende autonome, i cui bilanci saranno iscritti come appendici a quello della Regione siciliana.

Art. 3.

La gestione degli alberghi di proprietà della Regione può essere affidata, a mezzo di apposite convenzioni da approvarsi dagli Assessori al turismo ed allo spettacolo e alle finanze, a società alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria.

Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno, fra l'altro, contenere:

a) la loro durata che, in nessun caso, dovrà essere maggiore di anni 29;

b) l'obbligo di arredare ed attrezzare modernamente gli alberghi e mantenerli costantemente nelle migliori condizioni di esercizio;

c) l'obbligo della corresponsione di un canone annuo a favore della Regione, rivedibile ogni quinquennio;

d) la facoltà, per la Regione, di rilevare, all'atto della scadenza o della rescissione della convenzione, in tutto o in parte, l'arredamento e l'attrezzatura;

e) la clausola della risoluzione di diritto senza l'osservanza di alcuna particolare formalità, in caso di inadempienza degli obblighi di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 4.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, nonchè per la sistemazione, ammodernamento e attrezzatura degli immobili ivi previsti, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, cui si farà fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 febbraio 1955

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 19 febbraio 1955, n. 16.

Contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori, comprese nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 19 *febbraio* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al fine di sovvenire alle necessità dei Comuni delle isole minori, in relazione alla eccessiva onerosità derivante dalla particolare situazione geografica dei servizi di assistenza sanitaria medico-chirurgica ed ostetrica, del mantenimento e manutenzione di cimiteri e nettezza urbana, il Governo della Regione è autorizzato a concedere ai Comuni anzidetti contributi fino alla concorrenza massima del 75 % nelle spese effettive per i servizi suindicati.

Art. 2.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo provvede l'Assessore per gli enti locali, di concerto con l'Assessore per le finanze, in sede di approvazione dei bilanci preventivi dei singoli Comuni, determinando la misura del contributo in relazione alle effettive esigenze.

Art. 3.

Allo stanziamento delle somme necessarie per la attuazione della presente legge si provvede, per ciascun esercizio, con la legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 febbraio 1955

RESTIVO

ALESSI — PETROTTA — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 23 febbraio 1955, n. 60/A.

Riparto dei novanta deputati all'Assemblea regionale siciliana fra le nove Circoscrizioni elettorali della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 23 *febbraio* 1955

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visti gli articoli 3 e 20 dello Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 65 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale;

Ritenuto che occorre provvedere alla ripartizione dei 90 seggi nei nove Collegi elettorali ai sensi dell'art. 2 della citata legge 20 marzo 1951, n. 29;

Vista la legge regionale 3 luglio 1954, n. 18, con cui il comune di Camporeale è stato distaccato dalla circoscrizione territoriale della provincia di Trapani ed aggregato a quella della provincia di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1954, n. 1149, con cui la popolazione residente nei Comuni della Repubblica, censita al 4 novembre 1951, è dichiarata popolazione legale;

Decreta:

Articolo unico.

Il riparto dei 90 deputati costituenti l'Assemblea regionale siciliana, fra le nove Circoscrizioni elettorali della Regione, corrispondenti alle attuali Circoscrizioni provinciali, è stabilito dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 23 febbraio 1955

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 febbraio 1955. Registro n. 1, foglio n. 72.

ALLEGATO

Popolazione legale delle Province della Sicilia secondo il censimento del 4 novembre 1951 e ripartizione dei seggi

PROVINCIE	Popolazione	Seggi	Resti	Seggi
Agrigento	471.903	9	23.235	9
Caltanissetta	298.493	5	49.233	6
Catania	800.651	16	2.4[illegible]9	16
Enna	242.675	4	43.267	5
Messina	667.963	13	19.887	13
Palermo	1.028 431	20	31.391	21
Ragusa	239.337	4	39.929	5
Siracusa	323.012	6	23.900	7
Trapani	414.881	8	16.065	8
	4.486.749 49.852	85+5	—	90

RESTIVO

LEGGE 18 marzo 1955, n. 17.

Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 18 *marzo* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, le norme sull'ordinamento amministrativo previsto dall'art. 15 dello Statuto della Regione siciliana, uniformandosi ai principi ed ai criteri della presente legge.

Il Governo della Regione è delegato a promulgare la legge delegata con le modificazioni conseguenti alla eventuale sentenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana, e ciò entro un mese dalla sentenza medesima.

Art. 2.

Base dell'ordinamento locale è il Comune.

Il territorio del Comune è l'ambito d'estensione dell'attività amministrativa di esso e coinciderà, per quanto possibile, con l'area di attività sociale ed economica della popolazione.

Art. 3.

L'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli esistenti, le modificazioni dei loro territori e delle denominazioni sono stabilite con leggi della Regione, sentiti i Consigli comunali interessati.

Art. 4.

L'istituzione di nuovi Comuni non può essere richiesta dalle popolazioni interessate se non concorrono le seguenti condizioni:

1) minimo di popolazione;

2) sufficienza territoriale in rapporto ai servizi pubblici, all'espansione degli abitati, alle esigenze dello sviluppo economico;

3) mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi.

Art. 5.

Le modificazioni territoriali devono lasciare sussistere nel Comune diminuito gli elementi indicati nei criteri di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati, compresa la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività, si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore agli enti locali, sentiti i Comuni interessati ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Art. 7.

L'insediamento del Consiglio comunale avviene col giuramento dei consiglieri di adempiere le funzioni con scrupolo e coscienza al solo scopo dell'interesse del Comune nel quadro generale di quelli della Regione e della Repubblica.

Art. 8.

La composizione del Consiglio e della Giunta comunale, la elezione del sindaco e dei membri della Giunta sono regolate in conformità alle norme degli articoli 176, 177, 192, 193 e 205 del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9.

Art. 9.

Sono riservate al Consiglio le seguenti materie:

1) bilancio preventivo e conto consuntivo;

2) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con l'imputazione al fondo delle spese impreviste e con prelevamento dal fondo di riserva, meno che per le spese obbligatorie;

3) tributi comunali e regolamenti relativi;

4) emissione di obbligazioni;

5) nomina dei revisori dei conti;

6) regolamenti organici del personale;

7) costituzione di consorzi o partecipazione ai medesimi o passaggio a consorzio diverso da quello cui il Comune appartiene;

8) richieste dirette a promuovere la costituzione di nuovi Comuni o le variazioni delle relative circoscrizioni territoriali;

9) alienazione ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti superi

a) la somma di L. 100.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

b) la somma di L. 60.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000, ma non ai 200.000 abitanti, o, che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

c) la somma di L. 30.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti;

d) la somma di L. 10.000.000 per gli altri Comuni;

10) assunzioni dirette ed appalti di pubblici servizi;

11) regolamenti comunali e quelli concernenti le istituzioni appartenenti al Comune;

12) piani regolatori.

Art. 10.

Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco, e si riunisce in sessione ordinaria per deliberare nelle materie indicate all'articolo precedente.

Per la trattazione delle medesime materie, qualora l'urgenza di provvedere non ne consenta il differimento alla sessione ordinaria, il Consiglio può essere convocato dal sindaco in seduta straordinaria, per sua determinazione o per deliberazione della Giunta municipale, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, se eletti col sistema maggioritario e di almeno un terzo dei consiglieri in carica, se eletti col sistema proporzionale.

Art. 11.

Di seguito a votazione di mozione di sfiducia, motivata, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, il sindaco e la Giunta cessano dal loro ufficio e sino alla elezione del nuovo sindaco o della nuova Giunta esercitano solo le funzioni di amministrazione ordinaria.

Quando, per iniziativa dei consiglieri, viene proposta la convocazione del Consiglio per discutere e deliberare su una mozione motivata di sfiducia, la richiesta di convocazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica.

Art. 12.

Il sindaco e gli assessori rimangono sospesi di diritto dalle loro funzioni dalla data del rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione sino all'esito del giudizio, qualora siano imputati per qualsiasi reato previsto dal n. 7 dell'art. 31 del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, o per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale e con abuso di ufficio punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto punibile con un pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

Il sindaco e gli assessori sono, altresì, sospesi di diritto qualora siano colpiti da mandato di cattura o si trovino in istato di carcerazione preventiva per pendenza di procedimento penale o per espiazione di pena limitatamente alla durata dello stato detentivo.

Alla revoca del sindaco e degli assessori continuano ad applicarsi le norme previste dalla legislazione vigente.

Art. 13.

I casi di ineleggibilità del consigliere comunale sono quelli previsti dall'art. 84 del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, ad eccezione di quello contemplato al n. 8, al quale si intende sostituito il seguente:

« Chi fu condannato per uno dei reati previsti dal n. 7 dell'art. 31 del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, o per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale e con abuso di ufficio punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno, salvo che sia intervenuta riabilitazione ».

I motivi di ineleggibilità a sindaco sono quelli previsti nei primi quattro casi dall'art. 204 del testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9.

La qualità di sindaco, assessore o consigliere comunale si perde nel caso in cui sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Art. 14.

Il Consiglio comunale deve essere sciolto:

a) quando compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate;

b) quando non corrisponda all'invito dell'autorità competente di sostituire la Giunta o il sindaco, che abbiano compiuto analoghe violazioni;

c) quando abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi non siano stati sostituiti nei casi di legge.

Lo scioglimento del Consiglio è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Deve procedersi alla elezione del nuovo Consiglio entro il termine di tre mesi, prorogabile fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

Il decreto di scioglimento e quello di proroga, preceduti dalla relazione, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e comunicati all'Assemblea regionale.

Art. 15.

Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale sono nominati un commissario e un vice commissario, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che non abbiano fatto parte della disciolta rappresentanza, e non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere.

Il commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta municipale e compie gli atti di competenza del Consiglio, che siano improrogabili. Questi ultimi sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio.

Le funzioni dalla legge demandate al sindaco sono esercitate dal commissario.

Il vice commissario coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 16.

Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta;

2) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è competente a deliberare, potendo loro delegare determinate attribuzioni proprie ed, in ogni caso, vigilandone la regolare trattazione;

3) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta;

4) rappresenta il Comune in giudizio;

5) sovrintende agli uffici e alle istituzioni comunali e può sospendere gli impiegati salariati del Comune riferendone al Consiglio comunale ed alla Giunta secondo le rispettive competenze;

6) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;

7) nomina l'assessore delegato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, anche nella presidenza della Giunta e del Consiglio nei casi di legge;

8) adotta tutti i provvedimenti che siano obbligatori per legge.

Art. 17.

Le prerogative, le facoltà ed i compiti del sindaco come ufficiale di governo sono mantenuti in conformità alle leggi nazionali e regionali.

Art. 18.

La Giunta comunale:

1) delibera la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno;

2) predispone il bilancio preventivo;

3) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;

4) delibera su tutti gli altri affari attribuiti dalle vigenti leggi al Comune e che non siano affidati alla competenza del Consiglio o del sindaco.

La Giunta delibera altresì sulle materie di competenza del Consiglio comunale nei casi di urgenza e di necessità salvo ratifica del Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art. 19.

La materia finanziaria, fino a quando non sarà provveduto alla riforma della vigente legislazione sulle finanze locale, è regolata dai seguenti principi:

1) sgravi degli oneri attualmente posti a carico dei Comuni per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione;

2) disciplina delle entrate tendente all'attuazione delle seguenti direttive:

a) le imposte e sovrimposte sui fabbricati non rurali sono attribuite direttamente ai Comuni;

b) la sovrimposta comunale sui terreni è fissata con aliquota uniforme per tutto il territorio della Regione, determinata annualmente con legge della Regione. Il gettito relativo è distribuito ai Comuni secondo quote capitarie variabili in relazione alla popolazione ed in particolare alla percentuale di essa addetta all'agricoltura.

Gli scatti saranno calcolati tenendo conto anche delle attuali medie di entrate dei Comuni raggruppati in categorie per entità similari di popolazione;

c) il settantacinque per cento del gettito dell'imposta fondiaria in ciascun esercizio è distribuito ai Comuni secondo categorie fissate in ragione di loro particolari condizioni di disagio e di onerosità dei servizi istituzionali.

Per il primo triennio di applicazione della legge delegata è garantita, in ogni caso, a ciascun Comune una entrata pari a quella media conseguita per sovrimposta sui terreni nel triennio 1952-54.

Art. 20.

A norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione i Comuni sono associati in liberi consorzi, con i requisiti, le condizioni e le modalità contenute nelle successive disposizioni. Essi hanno natura di enti pubblici non territoriali, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria. I liberi consorzi comunali esercitano le funzioni sinora devolute ai soppressi enti autarchici provinciali e le altre ad essi delegate dalla Regione.

I liberi consorzi, organi di decentramento regionale, assumono la denominazione di « Provincie regionali », e ciascun consorzio assumerà la denominazione di « Provincia di.. » cui segue il nome del capoluogo. Essi sono sottoposti soltanto al controllo della Regione.

Art. 21.

I criteri per la istituzione della Provincia sono i seguenti:

a) capoluogo;

b) minimo numero di Comuni e di popolazione;

c) contiguità di territorio fra i Comuni;

d) affinità nei prevalenti interessi materiali e morali, rilevata esclusivamente dai Comuni che intendono associarsi.

Il libero consorzio è costituito in Provincia, con legge della Regione.

Anche il distacco di un Comune da una Provincia per essere aggregato ad un'altra, ha luogo con legge della Regione.

Art. 22.

La delega di funzioni amministrative dalla Regione ai liberi consorzi, ai Comuni e agli enti, è data con legge regionale, la quale stabilirà le direttive generali dell'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 23.

Ogni Provincia ha un Consiglio, una Giunta ed un presidente della Giunta.

Il Consiglio provinciale è composto di un numero di membri eletti dai consiglieri comunali appartenenti alla Provincia, col rispetto delle minoranze.

Con legge della Regione saranno fissate le regole per la elezione dei Consigli provinciali.

Art. 24.

Con la entrata in vigore della legge delegata, sono costituiti i seguenti liberi consorzi

provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

I suddetti consorzi sono composti dai Comuni compresi nelle corrispondenti attuali circoscrizioni provinciali.

Art. 25.

Fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto ad emanare le norme per la elezione dei Consigli provinciali, le Provincie istituite dal precedente art. 20, saranno amministrate da un delegato regionale nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore agli enti locali.

Ogni delegato regionale è coadiuvato da una Consulta provinciale nominata con decreto dell'Assessore per gli enti locali composta:

a) di n. 4 consultori, di cui almeno uno con la carica di vice delegato regionale, per le Provincie con popolazione non superiore a 500.000 abitanti;

b) di n. 6 consultori, di cui almeno due con la carica di vice delegati regionali, per le Provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Art. 26.

In materia di attribuzioni della Provincia la legge delegata, senza pregiudizio delle competenze dei Comuni, potenzierà le funzioni della Provincia specialmente in materia di opere pubbliche, assistenza e beneficenza, pubblica istruzione.

Art. 27.

Al riguardo dello scioglimento del Consiglio provinciale il Governo terrà presenti i principi ed i criteri di cui innanzi agli articoli 14 e 15.

Art. 28.

La materia finanziaria è regolata dai seguenti principi:

1) sgravio degli oneri posti a carico delle attuali Provincie per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione;

2) disciplina delle entrate tendente all'attuazione della sufficienza finanziaria delle Provincie stesse.

Art. 29.

Presso ogni Provincia è istituita una Commissione di controllo sugli atti della Provincia, dei Comuni e degli Enti locali compresi nell'ambito territoriale della Provincia.

La Commissione è composta da nove membri, di cui cinque eletti dal Consiglio provinciale, tre scelti fra categorie di funzionari di grado non inferiore al 7°, e da un presidente nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore agli enti locali, scegliendolo dalle seguenti categorie:

a) docenti universitari;

b) magistrati a riposo;

c) alti funzionari della Regione a riposo;

d) giuristi di chiara fama.

La Commissione ha sede nel capoluogo della Provincia.

Art. 30.

Non possono far parte della Commissione di controllo:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale ed i deputati all'Assemblea regionale;

b) i consiglieri provinciali o comunali, nonchè gli amministratori di ogni altro ente locale sottoposto al controllo delle commissioni;

c) gli stipendiati, i salariati ed i contabili della Provincia, dei Comuni e degli altri enti indicati alla precedente lettera *b*);

d) gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali durante l'esercizio dell'esattoria e della ricevitoria, nonchè i loro parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado;

e) i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo in carica.

Art. 31.

Il controllo di legittimità è esercitato dalla Commissione di controllo entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento amministrativo.

Il controllo di merito si esplica, nei casi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Alla Commissione di controllo può altresì essere demandato il servizio ispettivo sulle Amministrazioni provinciali, comunali e locali, nonchè il controllo sostitutivo degli organi delle Amministrazioni degli enti locali.

Art. 32.

Per la formazione dei propri uffici le Provincie si avvarranno dei dipendenti delle attuali Amministrazioni provinciali e sino al completo assorbimento di essi, restando comunque garantiti i diritti quesiti del personale medesimo.

Art. 33.

Possono essese istituiti consorzi facoltativi ed obbligatori fra Comuni, fra Comuni e Provincie, ovvero fra Provincie secondo i principi ed i criteri di cui al testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana approvato con decreto Presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, intendendosi tuttavia sostituiti agli organi indicati nel detto testo unico per la costituzione, controlli, modificazione ed estinzione dei consorzi stessi, gli organi previsti dalla presente legge.

Art. 34.

La Regione per l'esercizio delle sue funzioni amministrative può valersi degli uffici dei liberi consorzi, dei Comuni e degli altri enti locali, assegnando agli enti suddetti i mezzi per far fronte alle spese relative.

Art. 35.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva che esprimerà il suo parere sullo schema di decreto Presidenziale di approvazione delle norme delegate con la presente legge.

La Commissione sarà composta:

a) dal presidente dell'Assemblea regionale che la convoca e la presiede;

b) da nove membri designati dalla Presidenza dell'Assemblea regionale;

c) da un membro designato dal Presidente della Regione;

d) da un membro designato dall'Assessore agli enti locali;

e) da un membro designato dall'Assessore alle finanze.

La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un vicepresidente, ed un segretario.

La Commissione esprime il suo parere sull'articolato della legge delegata con il voto di maggioranza dei membri presenti regolarmente convocati almeno 24 ore prima della seduta.

Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al 7° appartenenti al ruolo dell'Assessorato agli enti locali.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1955

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 21 marzo 1955, n. 18.

Istituzione di premi turistici al merito scolastico e della bontà a favore della gioventù studiosa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A favore degli alunni che frequentano la IV e V elementare e le scuole medie governative e regionali di ogni ordine e grado e di quelli delle scuole professionali regionali, scrutinati per profitto primi della classe, ed ai prescelti nei concorsi della crociata della bontà, che sono indetti dall'Assessorato della pubblica istruzione, sono istituiti, a decorrere dall'anno scolastico 1955-56, premi regionali denominati « Premio turistico al merito scolastico » e « Premio turistico al merito della bontà ».

Art. 2.

I premi di cui al precedente articolo, relativi al profitto, sono di numero pari a quello delle classi delle diverse scuole. In caso di parità di merito il premio è assegnato all'alunno più giovane.

I premi relativi alla crociata della bontà non possono eccedere l'uno per mille del numero complessivo degli alunni frequentanti le suddette scuole nella Regione.

Art. 3.

I premi sono costituiti da un attestato del Governo regionale rilasciato, sulle direttive dell'Assessorato della pubblica istruzione, tramite le competenti autorità scolastiche, e da un buono valido per una gita turistica nell'ambito della Regione a spese del Governo regionale.

Art. 4.

I buoni per le gite turistiche sono utilizzabili nel termine improrogabile di mesi 12 dalla chiusura dell'anno scolastico ed in forma collettiva.

L'organizzazione delle gite è riservata all'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo di concerto con l'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Gli itinerari ed i programmi delle gite turistiche sono adattati ai singoli corsi di studio ed alla residenza degli alunni nei limiti della spesa complessiva di cui al successivo art. 6.

E' ammessa la spesa per gli accompagnatori ed istruttori per un numero complessivo non superiore al 6% dei partecipanti.

Gli accompagnatori ed istruttori di cui al comma precedente saranno prescelti fra gli insegnanti delle scuole a cui gli alunni appartengono.

Art. 6.

Per i fini della presente legge è stanziata la somma annua di L. 50.000.000 nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana rubrica turismo e spettacolo a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Con decreto dell'Assessore per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

L'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo è autorizzato ad utilizzare i fondi a disposizione di cui al precedente art. 6 mediante apertura di credito ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1955

RESTIVO

D'ANGELO — CASTIGLIA — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 marzo 1955, n. 1.

Norme di attuazione della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13, sul piano di risanamento del rione San Berillo in Catania.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 1955*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 13 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13;

Ritenuto che ai sensi della disposizione sopracitata occorre emanare le norme per l'attuazione della legge 25 giugno 1954, n. 13;

Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa reso in data 19 novembre 1954;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

Il comprensorio del piano di risanamento del rione San Berillo in Catania, approvato con legge 25 giugno 1954, n. 13, conformemente alla relazione del 3 marzo 1951 al Consiglio comunale di Catania sul piano predetto, è differenziato in due zone, con distinte destinazioni e caratteristiche: la prima ad « edilizia speciale » e la seconda ad «edilizia residenziale».

La zona ad « edilizia speciale » comprenderà soltanto edifici (pubblici, di grandi enti, società, ecc.) la cui forma e destinazione, tenuto conto dei porticati destinati al pubblico passaggio, sono strettamente legate alla funzionalità generale del piano, alla connessa creazione di nuovi centri di vita cittadina, nonchè alla definizione architettonica degli spazi pubblici che li caratterizzano.

La zona ad « edilizia residenziale » comprenderà edifici destinati prevalentemente ad abitazione.

Art. 2.

Agli effetti della fabbricabilità dell'interno comprensorio del piano di risanamento, valgono le norme speciali di fabbricazione accluse al progetto adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Catania del 3 marzo 1951, n. 300, approvato e dichiarato di pubblica utilità con la legge 25 giugno 1954, n. 13.

Un esemplare di dette norme ed una planimetria del piano, recante in tinta azzurra i comparti edificatori destinati ad « edilizia speciale » ed in tinta rosa quelli costituenti la zona ad « edilizia residenziale », entrambi vistati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono depositati nell'Archivio della Regione siciliana e nella Segreteria generale del comune di Catania.

Art. 3.

Il diritto di prelazione di cui all'art. 3 della legge spettante ai proprietari di case di abitazione la cui casa sia stata espropriata per l'attuazione del risanamento e che intendono riedificarla per soddisfare le esigenze previste nel 1° comma dello stesso articolo, è personale e non cedibile.

I titolari del diritto di prelazione debbono dichiarare all'atto della espropriazione se intendono esercitare tale diritto.

La delibera della Giunta comunale relativa ai termini, alle forme ed alle garanzie di cui al sesto comma dell'art. 3 della legge, deve stabilire nei confronti dei proprietari che all'atto dell'espropriazione hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, un'unica decorrenza per l'effettivo esercizio della prelazione stessa. Tale decorrenza non potrà avere inizio se non dopo ultimate le espropriazioni per almeno cinque sesti della superficie compresa nel piano di risanamento.

Qualora venga stabilito che all'attuazione del piano si provveda in più fasi di esecuzione, debitamente specificate nei lavori e delimitate nel tempo, i criteri di cui al precedente comma si applicano per ciascuna di dette fasi di esecuzione.

Art. 4.

La consistenza dell'abitazione da riedificare in conseguenza dell'esercizio del diritto di prelazione è determinata in ragione di un vano utile per ciascuna persona facente parte della famiglia del proprietario, con un massimo di cinque vani utili.

Lo stato della famiglia è quello risultante dall'anagrafe comunale alla data della legge, con le sole variazioni successive acquisite agli atti dello stato civile.

Lo stato di consistenza dell'immobile da espropriare deve contenere la indicazione del volume, della superficie, del numero dei vani e la descrizione di essi.

I locali necessari per l'esercizio della professione o di altra attività economica personale, non dovranno di regola eccedere in superficie quelli espropriati, annessi alla casa di abitazione, e adibiti effettivamente a tale uso. Per l'esercizio della prelazione debbono essere prodotti dal consorzio o cooperativa il certificato di residenza nel quartiere San Berillo dei singoli soci, alla data 31 dicembre 1953; nonchè il loro stato di famiglia. La Giunta comunale di Catania, nel provvedere a quanto ad essa demandata dal comma sesto dell'art. 3 della legge, determinerà i criteri per la formazione di graduatoria di preferenza in caso di concorrenza di domande di più consorzi o cooperative per uno stesso lotto e per la riduzione delle quote di pertinenza degli aventi diritto, ove le richieste dei consorzi e delle cooperative eccedano nel loro totale la edificabilità dei lotti riservati all'esercizio della prelazione. Detti criteri dovranno tenere conto della misura delle indennità depositate o pagate a favore dei singoli proprietari, al fine di riconoscere un titolo di preferenza a quelli che abbiano conseguito indennità minori e dovranno altresì considerare la rispondenza dei progetti al principio del migliore sfruttamento edilizio dei singoli lotti e l'affidamento dato dai consorzi o dalle cooperative per l'attuazione della riedificazione.

Art. 5.

Ai fini della determinazione del valore unitario medio da attribuire ai lotti riservati per l'esercizio della prelazione, le spese per le espropriazioni e quelle per le demolizioni e lo

sgombero di materiali debbono riferirsi al perimetro delle zone entro le quali sono compresi i lotti stessi, perimetro corrente lungo l'asse delle strade pubbliche che li circondano.

Il valore unitario medio sarà dato dal quoziente tra l'ammontare complessivo di tali spese e la superficie netta complessiva dei lotti riservati alla prelazione.

Le spese per le espropriazioni effettuate nell'ambito delle anzidette zone, comprendono oltre le indennità di esproprio nella loro cifra definitiva o presunta tale, una adeguata quota per le spese degli atti tecnici ed amministrativi, nonchè gli oneri finanziari sui capitali anticipati, commisurati al corrente tasso bancario.

Le spese per la demolizione e sgombero dei materiali, ove non ancora sostenute, saranno stimate sui dati medi consuntivi delle demolizioni già fatte nel quartiere.

Ai fini del collocamento dei lotti, dopo l'esercizio del diritto di prelazione, il Comune potrà rielaborare la lottizzazione per adeguarla alle nuove esigenze da soddisfare per la scelta delle aree e per la costruzione di case popolari ed edifici scolastici.

Art. 6.

Ai fini della individuazione del reddito netto degli immobili da capitalizzare per trarne il secondo elemento per la determinazione della indennità di esproprio, la tariffa catastale per reddito netto del 1939 è quella menzionata nell'articolo 4 della legge 25 giugno 1954, n. 13.

Per l'adeguamento della predetta tariffa, onde derivarne il reddito netto di capitalizzazione, i coefficienti di maggiorazione degli affitti sono i seguenti

A *Abitazioni*:

1) case di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrato, di un solo vano senza accessori, baracche e simili); coefficiente 2,54;

2) case di abitazione non di lusso: coefficiente 6,34;

3) case di abitazione di lusso ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, escluse quelle di cui al successivo n. 4: coefficiente 9,51;

4) case di abitazione di lusso ai sensi dei nn. 1 e 2 del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950: coefficiente 19,01.

I coefficienti di cui sopra saranno rielaborati tenendo conto degli aumenti di cui alla seconda, terza e quarta ipotesi previste nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1947, n. 1461, ove, applicando alla consistenza catastale la tariffa lorda corrispondente per la classificazione, rivalutata col coefficiente 1,63, si raggiunga un ammontare superiore alle lire 6000, 12.000 o 24.000.

B *Locali ad uso diverso da abitazione*:

1) locali adibiti ad uso di esercizio di attività professionale o artigiana ovvero locali occupati da cooperative o da altre organizzazioni mutualistiche o assistenziali di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 23 maggio 1950, n. 253: coefficiente 15,63;

2) locali ad uso teatro, gallerie d'arte, cinema, negozi di lusso ed altri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 febbraio 1947, n. 39; coefficiente 37,50;

3) locali impiegati ad uso diverso di quelli contemplati ai numeri precedenti: coefficiente 27,14.

I coefficienti di cui ai nn. 1) e 3) diventano rispettivamente 19,24 e 33,30 qualora il proprietario dei locali sia un Ente di assistenza e beneficenza o altro di quelli previsti dal quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1461.

C *Locali ad uso albergo, pensione o locanda*: coefficiente 17,01.

Art. 7.

Per fruire dei benefici previsti dall'ultimo comma dello art. 3 della legge regionale 25 giugno 1954, n. 13, i proprietari titolari del diritto di opzione, facenti parte di consorzi o di cooperative previsti nel medesimo comma, debbono dimostrare di appartenere ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.

Art. 8.

In relazione all'esecuzione delle varie fasi del programma di risanamento, il Comune, con avviso all'albo pretorio, da pubblicare anche per estratto nei giornali locali e da affiggere nel rione, deve invitare le famiglie che abitano da data anteriore al 4 novembre 1951 nella zona oggetto del programma di risanamento, a dichiarare entro il termine perentorio di trenta giorni se intendano trasferirsi nei nuovi alloggi popolari a tal fine destinati, e se aspirino all'assegnazione di questi a solo titolo di locazione ovvero con patto di futura vendita.

Nell'avviso debbono essere indicate le ubicazioni di tali alloggi, e le condizioni di massima per la loro assegnazione nelle due diverse ipotesi indicate e richiamati i requisiti voluti dalle leggi nazionali e regionali per l'ammissione al beneficio dell'assegnazione di alloggi a riscatto.

Deve essere inoltre chiarito che la richiesta della assegnazione di alloggi con patto di futura vendita fa decadere i proprietari aventi diritto dall'esercizio della prelazione di cui all'art. 3 della legge.

Per le case abitate da quanti non abbiano prodotto la dichiarazione nei termini o comprovato la esistenza del requisito dell'abitazione da data anteriore al 4 novembre 1951, il Comune sarà immesso nel possesso appena avrà conseguito il titolo relativo e senza preventiva assegnazione di alloggi di cui all'art. 10 della legge.

Art. 9.

Il presente decreto Presidenziale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, addì 2 marzo 1955

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 18 marzo 1955, *registro n.* 1, *foglio n.* 76.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 marzo 1955, n. **106-A.**

Convocazione dei comizi per la elezione dei Deputati alla Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 29 *marzo* 1955).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 3 dello Statuto della Regione siciliana;

Visti gli articoli 11 e 66 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, che detta le norme per la elezione dei Deputati alla Assemblea regionale siciliana;

Su deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana sono convocati per il giorno di domenica 5 giugno 1955.

La prima riunione dell'Assemblea regionale siciliana avrà luogo in Palermo, il 4 luglio 1955 al Palazzo dei Normanni.

Art. 2.

I compiti di cui agli articoli 18, 22, 25 e 57 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, sono attribuiti ai Prefetti della Isola.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 marzo 1955

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 18 marzo 1955, *registro n.* 1, *foglio n.* 81.

LEGGE 26 marzo 1955, n. 19.

Provvidenze per l'industria zolfifera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 2 *aprile* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La fidejussione della Regione, prevista dall'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1954, n. 24, è accordata anche per i maggiori eventuali finanziamenti, che dovessero essere deliberati dallo Stato per le finalità di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748, nonchè per i finanziamenti richiesti dalle imprese minerarie zolfifere per l'acquisto di macchinari ed attrezzature varie sulla base della legge 4 novembre 1950, n. 922.

Art. 2.

La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata a concedere, in favore delle imprese zolfifere ammesse a finanziamento ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni, mutui al fine di sopperire alle necessità di esercizio durante il periodo di ammodernamento.

I mutui non possono eccedere lo ammontare massimo di lire diecimila per ogni tonnellata di zolfo posto a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, durante il periodo di tre anni a partire dalla concessione dei finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo, e le modalità di ammortamento dovranno coincidere con quelle stabilite per i finanziamenti medesimi.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione, a carico del bilancio regionale, di un concorso negli interessi sui mutui di esercizio previsti dall'articolo precedente, in misura non superiore al 5 per cento annuo dello ammontare effettivo del debito riferito a ciascun anno.

Art. 4.

Per la concessione del concorso di cui all'articolo precedente le imprese interessate dovranno presentare istanza documentata, dalla quale risulti dimostrato, in relazione agli effettivi costi di produzione, l'ammontare del mutuo che sia necessario contrarre per sopperire alle imprescindibili esigenze di esercizio durante il periodo di ammodernamento degli impianti.

Alla istanza deve essere allegata l'attestazione rilasciata dall'Ente Zolfi Italiani dalla quale risulti che la ditta è stata ammessa ai finanziamenti previsti dalla legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni, e che ha già iniziato l'esecuzione degli impianti.

Art. 5.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessorato per la industria e commercio, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Nel decreto deve essere indicato l'ammontare complessivo del concorso concesso e la relativa incidenza su ciascuno degli esercizi in cui esso è dovuto in relazione al piano di ammortamento del mutuo contratto con la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, dal quale risulti il debito residuo alla fine di ciascun anno.

Il concorso della Regione per ciascun mutuo è corrisposto direttamente alla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia alla scadenza delle annualità relative; conseguentemente il mutuatario corrisponderà alla Sezione suddetta la differenza fra l'annualità dovuta per l'estinzione del debito e l'ammontare del concorso della Regione.

Art. 6.

Ai mutui di esercizio di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 può essere accordata la garanzia sussidiaria della Regione con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con quello per l'industria, su parere del Consiglio regionale delle miniere, sotto le condizioni e con le modalità che saranno di volta in volta deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Le imprese minerarie zolfifere che per ragioni connesse con la natura e con l'estensione del giacimento non hanno la possibilità di fruire delle provvidenze previste dalla legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni, possono proporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, all'Assessore per l'industria e commercio, per il tramite del Distretto minerario di Caltanissetta un piano di definitiva sistemazione delle aziende di cui sono titolari, da attuarsi entro un periodo non superiore a tre anni dalla data di approvazione del piano.

Dette proposte possono essere presentate anche da più imprese che intendano costituirsi in consorzio, sulla base del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della sistemazione prevista dal comma precedente.

Il termine di sei mesi previsto per la presentazione del piano, nel caso in cui le ditte abbiano presentato domanda di finanziamento ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 748, decorre dalla data di eventuale rigetto della domanda stessa.

Art. 8.

I piani di sistemazione di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto dell'Assessorato per l'industria ed il commercio su proposta del Distretto minerario di Caltanissetta e sentito il Consiglio regionale delle miniere, in relazione alle prospettive di apertura di nuove miniere connesse con le ricerche minerarie condotte ad iniziativa della Regione o di apertura di nuovi complessi aziendali.

Col decreto di approvazione possono essere apportate ai piani proposti, le eventuali modifiche ed aggiunte ritenute necessarie.

Con lo stesso decreto può essere imposta la costituzione di una gestione comune o di un consorzio obbligatorio, ai sensi della vigente legge mineraria.

Art. 9.

Alle imprese i cui piani di sistemazione siano stati approvati possono essere concessi, a carico del bilancio regionale, contributi commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano.

I contributi sono concessi in misura variabile, in rapporto ai costi di produzione, da lire 8000 a lire 10.000 per tonnellata di zolfo prodotto durante detto periodo, purchè lo zolfo stesso non sia compreso fra le giacenze ammesse ad integrazione di prezzo sulla base di provvidenze statali.

Art. 10.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio di concerto con quello per le finanze, previo parere del Consiglio regionale delle miniere, che saranno di volta in volta determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Alle imprese che si trovano nelle condizioni previste per ottenere le agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1951, numero 748, o i contributi di cui all'art. 9 della presente legge, possono essere concesse dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, nelle more delle relative istruttorie, prefinanziamenti o prestiti straordinari fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni, entro il limite, per ciascuna impresa, del fabbisogno necessario per il pagamento delle retribuzioni.

Art. 12.

La Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata altresì a concedere alle imprese che si trovano nelle condizioni per ottenere le agevolazioni previste nella presente legge prestiti straordinari, fino all'ammontare complessivo di lire 500 milioni, entro i limiti per ciascuna impresa del fabbisogno necessario per il pagamento delle retribuzioni arretrate all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

I prefinanziamenti ed i prestiti di cui agli articoli precedenti non possono avere una durata maggiore di un anno e godono di un contributo negli interessi, da parte della Regione, nella misura del cinque per cento.

Art. 14.

Per essere ammesse ai prefinanziamenti ed ai prestiti previsti dai precedenti articoli 11 e 12 le ditte interessate dovranno presentare documentata istanza all'Assessore per la

industria ed il commercio, il quale provvede, con decreto da emanarsi di concerto con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio regionale per le miniere.

Per i prestiti straordinari di cui all'art. 12 le istanze devono essere presentate entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza, da parte delle imprese richiedenti, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla decadenza dei benefici concessi.

Art. 16.

Per l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo e 400.000.000 da iscrivere:

per L. 100 milioni nell'esercizio 1959-60;
per L. 150 milioni nell'esercizio 1960-61;
per L. 210 milioni nell'esercizio 1961-62;
per L. 200 milioni nell'esercizio 1962-63;
per L. 170 milioni nell'esercizio 1963-64;
per L. 150 milioni nell'esercizio 1964-65;
per L. 130 milioni nell'esercizio 1965-66;
per L. 110 milioni nell'esercizio 1966-67;
per L. 80 milioni nell'esercizio 1967-68;
per L. 60 milioni nell'esercizio 1968-69;
per L. 30 milioni nell'esercizio 1969-70;
per L. 10 milioni nell'esercizio 1970-71.

Per gli scopi di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 da iscrivere per 375 milioni all'anno negli esercizi dal 1955-56 al 1958-59.

Per gli scopi di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni nell'esercizio 1955-56.

Le somme disponibili per minori impegni assunti sugli stanziamenti dei singoli esercizi possono essere utilizzati per gli scopi stessi negli esercizi successivi a quello 1970-71 e, comunque, non oltre il 1980-81.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 marzo 1955

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 28 marzo 1955, n. 20.

Istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 16 del 2 aprile* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56 è istituita la Facoltà di magistero presso l'Università di Palermo.

Art. 2.

Le materie di insegnamento e le cattedre di ruolo, in numero di sette, saranno stabilite in conformità al vigente regolamento universitario.

Art. 3.

Al finanziamento della suddetta Facoltà sarà provveduto con i proventi delle tasse e con i contributi degli enti e degli istituti provinciali e regionali che ne assumono l'obbligo.

L'onere derivante dalla eventuale integrazione della spesa occorrente graverà su apposito capitolo e da istituire nel bilancio della Regione.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare le convenzioni eventualmente previste da disposizioni integrative concernenti il riconoscimento statale della Facoltà.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 marzo 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 1° aprile 1955, n. 21.

Ordinamento dei Patronati scolastici nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 16 del 2 aprile* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi delle pubbliche scuole materne ed elementari della Regione siciliana, funziona, in ogni Comune un Patronato scolastico.

L'assistenza è estesa agli alunni delle scuole professionali della Regione.

Art. 2.

Il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge la sua attività nei limiti del suo bilancio.

Art. 3.

Esso provvede:

a) a fornire gratuitamente agli alunni, di condizione economica disagiata, libri, quaderni, oggetti di cancelleria, indumenti e calzature;

b) all'assistenza sanitaria degli alunni indigenti e bisognosi di cure mediante la istituzione di appositi ambulatori e la distribuzione gratuita di medicinali;

c) a curare la somministrazione della refezione scolastica e il funzionamento delle colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure;

d) a istituire scuole materne, doposcuola, biblioteche scolastiche e a curare ogni altra attività ricreativa conforme ai fini dell'educazione.

Le funzioni ed i compiti attribuiti ai Patronati, con la presente legge, debbono essere espletati in stretta collaborazione con gli organi scolastici.

Art. 4.

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore della pubblica istruzione della Regione direttamente ed attraverso i suoi organi periferici.

Art. 5.

L'attività del Patronato è disciplinata da uno statuto che deve essere compilato in base allo statuto tipo approvato dall'Assessore alla pubblica istruzione della Regione.

Lo statuto di ciascun Patronato e il regolamento organico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico è così composto:

a) un rappresentante dell'Amministrazione comunale eletto dal Consiglio comunale;

b) un ispettore scolastico o un direttore didattico nei Comuni sedi di ispettorati o direzione didattica, designati dal provveditore agli studi competente per territorio;

c) da uno a tre insegnanti elementari e un insegnante delle scuole materne, designati dai colleghi, in rapporto al numero degli abitanti;

d) da uno a tre rappresentanti dei padri e delle madri di famiglia prescelti dai provveditori agli studi competenti fra i nominativi proposti dai dipendenti organi scolastici;

e) un insegnante delle scuole professionali, esistenti nel Comune, designato dai colleghi;

f) il medico scolastico o, in mancanza, un medico condotto designato dall'Amministrazione comunale;

g) un rappresentante designato dall'ordinario diocesano;

h) da uno a tre rappresentanti dei soci eletti dall'assemblea dei soci;

i) un rappresentante di ciascuno degli enti e delle istituzioni che versino un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo dell'importo totale dei proventi annui del patronato.

Il provveditore promuove gli atti per la designazione dei consiglieri; nomina con propria determinazione il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti, e qualora per gravi motivi ne ravvisi l'opportunità, può, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale, provvedere con propria determinazione da notificarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario, affidandogli la gestione dell'Ente per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implicano impegni di spese di carattere permanente e variazioni patrimoniali, sono soggetti alla eventuale approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione del patronato dura in carica un triennio. Qualora nel triennio qualcuno dei consiglieri venga a mancare per qualsiasi motivo si provvede alla sua sostituzione con le norme previste dall'art. 6.

Art. 8.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il presidente, il segretario e la Giunta esecutiva, composta di non meno di tre e non più di cinque membri.

Art. 9.

Sono soci del Patronato scolastico le persone e gli enti che versino le quote annue previste dallo statuto.

Art. 10.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno. Nei primi due mesi dell'esercizio finanziario l'assemblea esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Potrà riunirsi inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei soci.

Art. 11.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a corrispondere al Patronato scolastico il contributo annuo non inferiore a L. 50 per abitante secondo la popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento.

Esse dovranno iscrivere a carico del bilancio comunale tale contributo fra le spese obbligatorie.

A tal uopo è elevato il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico del bilancio comunale a norma dell'art. 91, lettera *f*), n. 13 testo unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, o successive modifiche.

Art. 12.

In apposito capitolo del bilancio regionale nella rubrica Pubblica istruzione sarà inserita la spesa obbligatoria pari a L. 50 per ogni abitante della Regione siciliana quale risulta dall'ultimo censimento.

Art. 13.

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 il Patronato provvede:

a) con i contributi annui obbligatori di cui agli articoli 11 e 12;

b) con i contributi eventuali del Ministero della pubblica istruzione e dell'interno e degli Assessorati regionali;

c) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

d) con i doni legati a contributi di enti e privati;

e) con le rendite patrimoniali se ve ne sono;

f) con i proventi di speciali iniziative promosse dallo stesso Patronato.

Sono vietate le sottoscrizioni fra gli alunni a beneficio del Patronato.

Art. 14.

Le spese necessarie per la refezione scolastica, l'attrezzatura e i servizi sono a carico dell'Assessorato della pubblica istruzione che vi provvede con apposita voce stanziata nel bilancio regionale nella rubrica Pubblica istruzione.

Il personale insegnante addetto alla refezione e le vigilatrici sono nominate dagli organi scolastici competenti.

Il Consiglio del patronato oltre le funzioni amministrative esercita il controllo sul buon andamento della refezione e sulla osservanza delle tabelle dietetiche.

Art. 15.

I Patronati comunali possono riunirsi in consorzio per lo adempimento di determinate funzioni attribuite loro dalla legge.

Art. 16.

Tutte le cariche previste dalla presente legge per funzionamento dei Patronati scolastici sono gratuite.

Art. 17.

L'anno finanziario del Patronato scolastico ha inizio col primo settembre e termina col 31 agosto successivo.

Le spese di amministrazione dei singoli Patronati non possono superare il 4% (quattro per cento) dei proventi.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1955, n. 22.

Concessione delle agevolazioni ferroviarie al personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 2 *aprile* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a stipulare con il Ministero dei trasporti una convenzione intesa ad estendere al personale dipendente dall'Amministrazione centrale della Regione e rispettive famiglie le agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in ordine alle concessioni speciali in materia di trasporti di persone e cose.

Art. 2.

Alle spese eventualmente derivanti dalla convenzione di cui al precedente articolo si farà fronte con lo stanziamento, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio, da prelevare dal

fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1955

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1955, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 2 *aprile* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La terza alinea dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è sostituita con la seguente:

« sostituire l'art. 5 con il seguente:

« Le somme anticipate verranno restituite in trentacinque annualità posticipate a partire dal 1º gennaio successivo al giorno di stipulazione del contratto di mutuo, tra l'Assessorato per le finanze mutuante ed il socio assegnatario, senza interessi ».

Art. 2.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai mutui concessi e da concedere ai sensi della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35.

Art. 3

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1955

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 2 aprile 1955, n. 24.
Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1954-55 (1º provvedimento).

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 2 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio.

Art. 3.

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55, approvato con l'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, sono inseriti i capitoli di spesa di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio.

Art. 4.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio.

Art. 5.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e quello dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1954-55 (periodo 27 febbraio 1955-30 giugno 1955) di cui alle annesse tabelle *E* ed *F*, firmate dall'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio.

I predetti bilanci si iscrivono nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 sotto le appendici n. 3 e n. 4.

Art. 6.

La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentata di L. 30.000.000.

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55, la spesa di L. 10.000.000. La somma stessa è attribuita al capitolo n. 422-*bis* di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di L. 11.650.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca per l'anno finanziario 1954-55 (periodo 27 febbraio-30 giugno 1955), che si iscrive al capitolo n. 423-*bis* di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di L. 4.605.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale per l'anno 1954-55 periodo 27 febbraio-30 giugno 1955), che si iscrive al capitolo n. 423-*ter* di nuova istituzione (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 10.

La spesa straordinaria autorizzata dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentata di L. 20.000.000.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 428-*bis* e quella di L. 23.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 428-*ter*, (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 12.

Per le finalità di cui al capitolo n. 432-*bis* di nuova istituzione, è autorizzata per l'anno finanziario in corso, la spesa di L. 50.000.000 veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 4.060.400 per maggiore contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 14.

Per le finalità di cui al capitolo n. 475-*bis*, è autorizzata per l'anno finanziario in corso, la spesa di L. 150.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 15.

La spesa autorizzata dall'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentata di L. 420.000.000, che si attribuiscono quanto a L. 20.000.000 al capitolo n. 490 e quanto a L. 400.000.000 al capitolo 492 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 16.

La spesa autorizzata dall'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentata di L. 100.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 522 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 17.

La ripartizione per capitoli della spesa autorizzata dall'art. 21 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, relativa ai capitoli 533 e 535, è modificata come appresso:

Cap. n. 533	L.	27.500.000
» » 335	»	4.000.000

Art. 18.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 564, 566 e 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario in corso, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 930.000.000, giusta la seguente ripartizione:

Cap. n. 564	L.	300.000.000
» 566		200.000.000
» » 567	»	430.000.000

Art. 19.

Per le finalità del capitolo n. 572 è autorizzata per l'anno finanziario in corso, l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 20.

Il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, fissato coll'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è aumentato per l'anno finanziario in corso di L. 800 milioni.

L'anzidetta somma è attribuita per le finalità indicate, dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, rispettivamente per L. 30.000.000, L. 120.000.000 e L. 650.000.000.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1954-55, l'ulteriore spesa di L. 200.000.000.

Art. 22.

Per le finalità di cui ai capitoli 591, 593, 595 e 614 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 93.000.000, che si attribuiscono quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 591, quanto a L. 3.000.000 al capitolo n. 593, quanto a L. 60.000.000 al capitolo n. 595 e quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 614 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 23.

La spesa autorizzata con l'art. 29 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, per l'anno finanziario 1954-55 è aumentata di L. 3.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 24.

Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55 l'ulteriore spesa di lire 102.500.000, giusta la seguente ripartizione:

Cap. n. 340	L.	50.000.000
341		2.000.000
342		1.000.000
347		500.000
349	»	5.000.000
350	»	5.000.000
351		1.000.000
621	»	38.000.000

Art. 25.

La spesa autorizzata con l'art. 32 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, per l'anno finanziario 1954-55 è aumentata di L. 55.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 26.

La spesa autorizzata dall'art. 33 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38 è aumentata di L. 40.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 27.

Per le finalità di cui al cap. 643 del bilancio passivo dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione è autorizzata per l'anno finanziario 1954-55, la spesa integrativa di L. 7.000.000 (rubrica Assessorato regionale per la pubblica istruzione).

Art. 28.

Per le finalità di cui ai capitoli 652, 656, 657 e 662 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 è autorizzata per l'esercizio in corso, l'ulteriore spesa di L. 82.000.000, giusta la seguente ripartizione:

Cap. n. 652	L.	10.000.000
» » 656	»	25.000.000
» 657	»	22.000.000
» » 662	»	25.000.000

Art. 29.

Per l'esecuzione di opere conseguenti ai danni provocati da eventi atmosferici, è autorizzata la spesa di L. 160.000.000 che si attribuiscono al cap. n. 859 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Per la esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 21 luglio 1952, n. 44.

Art. 30.

L'assegnazione del capitolo di spesa n. 421 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55 è ridotta di lire 20.000.000.

Art. 31.

La spesa autorizzata con l'art. 11 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, è diminuita di L. 3.307.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 32.

La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35 e dall'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26, è aumentata di L. 60.000.000 che si attribuiscono al capitolo 539, conto dei residui (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 33.

Le disponibilità residue del capitolo n. 540 relative alla spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 30 giugno 1950, n. 35, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26, sono ridotte di L. 60.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 34.

Per le finalità del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, che si iscrivono al capitolo n. 671 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 35.

A decorrere dall'esercizio 1955-56 l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni, è costituito in fondo di rotazione per il raggiungimento delle finalità previste dalle citate disposizioni. A tale effetto l'ammontare delle rate di ammortamento è versato in apposito capitolo di entrata del titolo secondo, categoria seconda, per essere iscritto ad un corrispondente capitolo di spesa degli stessi titolo e categoria.

Alle eventuali assegnazioni al predetto capitolo di spesa delle somme affluite all'entrata in eccedenza alla somma già prevista, si provvede con decreto dell'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 36.

Il capoverso lettera *C*) dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è sostituito dal seguente:

C) « nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto, di beneficenza e assistenza per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione e la riparazione di edifici destinati alla attuazione delle rispettive finalità, ivi compreso il costo delle aree eventualmente occorrenti. L'approvazione, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, dei progetti tecnici per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. A decorrere dall'anno finanziario 1955-56, in aggiunta alla somma derivante dalla suddetta percentuale, è autorizzata per le stesse finalità la spesa annua di L. 300.000.000 ».

Art. 37.

Alla spesa prevista dalla tabella *B*, si fa fronte per L. 6.297.678.984 con le maggiori entrate di cui alla tabella *A*, per L. 500.000.000 a termini dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, e per il rimanente importo mediante utilizzazione di parte degli avanzi delle gestioni degli esercizi decorsi.

Art. 38.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 aprile 1955

RESTIVO

LA LOGGIA

(*Omissis*).

LEGGE 4 aprile 1955, n. 25.

Norme di finanziamento della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In applicazione dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43, è autorizzata a favore delle città di Catania e di Messina la spesa complessiva di 4 miliardi da stanziarsi come segue: L. 50.000.000 nell'esercizio 1954-55; L. 750.000.000 nell'esercizio 1955-56; L. 700.000.000 nell'esercizio 1956-57; L. 800 milioni nell'esercizio 1957-58; L. 800.000.000 nell'esercizio 1958-59; L. 900.000.000 nell'esercizio 1959-60.

Art. 2.

Alla quota di spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte riducendo di L. 50.000.000 lo stanziamento del capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario corrente.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

ALESSI — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 26.

Istituzione di una cattedra di semeiotica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Catania una convenzione per la istituzione di una cattedra di semeiotica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

L'insegnamento è conferito mediante concorso da bandire secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 2.200.000, cui si farà fronte con apposito stanziamento nella legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 27.

Istituzione di una cattedra di genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per la istituzione di una cattedra di genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

L'insegnamento è conferito mediante concorso da bandire secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di L. 2.200.000, cui si farà fronte con apposito stanziamento nella legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 28.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura russa presso l'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura russa presso la Facoltà di lettere con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Tale convenzione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

Il posto viene assegnato mediante pubblico concorso secondo le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.500.000 che saranno prelevate dai fondi stanziati in bilancio nell'apposito capitolo per fare fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 29.

Istituzione di una cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per l'istituzione di una cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

L'insegnamento viene conferito in base alle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 2.800.000 cui si farà fronte con apposito stanziamento nella legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 30.

Istituzione di un posto di aiuto ed uno di assistente presso la cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di aiuto ed uno di assistente presso la cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 2.600.000 cui si farà fronte con apposito stanziamento nella legge di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 31.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di idrologia medica presso l'Università degli studi di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore per le finanze, è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Messina per la istituzione di un posto di professore di ruolo di idrologia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

L'insegnamento è conferito mediante concorso da bandire secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

Per gli scopi di cui alla presente legge, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 la spesa annua massima di L. 1.800.000.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 32.

Istituzione di una cattedra di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Palermo una convenzione per la istituzione di una cattedra di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 2.

L'insegnamento è conferito mediante concorso da bandire secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa annua di L. 2.200.000, cui si farà fronte con apposito stanziamento nella legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 33.

Istituzione, in Catania, di una scuola magistrale ortofrenica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita in Catania una scuola magistrale regionale ortofrenica.

Art. 2.

La scuola ha il compito di curare, mediante corsi di specializzazione di durata biennale, un corpo di insegnanti specializzati nella istruzione e nella educazione dei fanciulli anormali.

Art. 3.

Il programma del corso di specializzazione sarà organizzato da un Consiglio direttivo formato dagli insegnanti delle fondamentali discipline (neuro-psichiatria, pediatria, psicologia, didattica, legislazione, pedagogia).

Art. 4.

La scuola rilascia un diploma che costituisce titolo di preferenza per l'insegnamento nelle classi differenziali.

Art. 5.

Il direttore della scuola, docente universitario, viene nominato mediante concorso per titoli e l'insegnamento delle varie discipline è conferito per incarichi a specialisti possibilmente docenti universitari o qualificati, scelti da una terna secondo le norme del regolamento di cui all'articolo successivo.

Art. 6.

Il regolamento di esecuzione della presente legge conterrà le norme statutarie della scuola, ivi comprese quelle relative alle materie di insegnamento, alla disciplina dei corsi, al personale insegnante e di segreteria ed agli studenti.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della scuola sono a carico del bilancio della Regione (rubrica Assessorato pubblica istruzione) e vengono amministrate da un Consiglio di amministrazione, formato da un presidente nominato dall'Assessore alla pubblica istruzione, dal direttore della scuola, da due docenti della scuola e dal segretario della stessa. In dipendenza delle spese di impianto è stanziata, per l'esercizio in corso la somma di L. 3.000.000 (tre milioni) da prelevare dal capitolo 68 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 34.

Norme integrative della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le norme contenute nella legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, sono applicabili per promuovere ed incrementare, mediante indagini, studi, ricerche e pubblicazioni, la conoscenza dei problemi giuridici, economici e sociali della Regione siciliana nei Paesi del bacino del Mediterraneo e una più profonda cooperazione coi Paesi stessi nell'interesse dell'economia della Regione.

Art. 2.

I contributi per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge non possono eccedere l'ammontare di quindici milioni di lire, per l'esercizio in corso e di lire dieci milioni per gli esercizi successivi.

La relativa convenzione, può essere stipulata, previa deliberazione della Giunta regionale con un solo istituto o centro di studio; in essa potrà essere autorizzato l'impiego di un terzo dell'ammontare del contributo relativo al corrente esercizio, per adeguare l'impianto e l'organizzazione dell'Istituto o centro agli obblighi derivanti dalla convenzione con l'Amministrazione regionale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 35.

Concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 al Giardino coloniale di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 3.000.000 al Giardino coloniale di Palermo, quale concorso alle spese di funzionamento e di potenziamento del giardino stesso.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

DI NAPOLI — LA LOGGIA

LEGGE 4 aprile 1955, n. 36.

Cambiamento della denominazione di istituti di assistenza alla infanzia e agli indigenti esistenti nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 6 *aprile* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nel territorio della Regione siciliana i brefotrofi e gli orfanotrofi assumono rispettivamente le denominazioni di « Istituti di assistenza all'infanzia » e di « Case dei fanciulli »; gli istituti denominati « Mendicicomi » e quelli denominati «Ospizi di mendicità » assumono la denominazione di « Case di ospitalità per indigenti ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1955

RESTIVO

ALESSI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 1954, n. 8.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente « Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 16 *aprile* 1955).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 23 marzo 1953, n. 23, concernente provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti;

Ritenuta l'opportunità di adottare norme regolamentari per l'esecuzione della legge predetta;

Udito il *Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana* il cui parere si ritiene di seguire solo in parte;

Sentita la Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per gli enti locali;

Decreta

Articolo unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed ad adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti, che, munito di visto, è annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 8 luglio 1954

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA — MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 18 marzo 1955. Registro n. 1, foglio n. 77.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente « Provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti ».

TITOLO I

Competenza

Art. 1.

L'Assessore per gli enti locali, su istanza degli Enti interessati, provvede, con proprio decreto, alla concessione di contributi finanziari previsti dalla legge 23 marzo 1953, n. 23, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al decreto Presidenziale 26 dicembre 1953, n. 312-A.

TITOLO II

Comuni ed Enti pubblici di assistenza e beneficenza. Documentazione ed istruttoria.

Art. 2.

I Comuni e gli Enti pubblici di assistenza e beneficenza, riconosciuti ai fini della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2391, e successive modificazioni, che intendano beneficiare delle provvidenze disposte dalla legge 23 marzo 1953, n. 23, devono presentare all'Assessore, tramite le competenti Prefetture, i seguenti documenti

a) istanza in bollo con la quale, nel chiedere la concessione del contributo, il legale rappresentante dichiari: se e di quali mezzi disponga l'Ente per partecipare alla spesa prevista; dia notizia se per la stessa opera sia stato chiesto le intervento finanziario di altri enti ed uffici pubblici ed assuma, altresì l'impegno di comunicare le eventuali concessioni che dovesse in seguito ottenere da parte degli stessi.

Con la medesima istanza il legale rappresentante dell'Ente deve dichiarare di essere a conoscenza della legge 23 marzo 1953, n. 23, ed impegnarsi, in caso di accoglimento ad osservare le modalità e le condizioni di cui al presente regolamento, oltre ogni altra prescrizione ed onere speciale che, caso per caso, potranno venire posti nell'atto formale di concessione;

b) deliberazione dell'Ente, munita, ove prescritto, della approvazione dell'autorità tutoria, circa la richiesta di contributo e contenente il piano finanziario da cui risulti la eventuale disponibilità di mezzi per far fronte a parte della spesa prevista per la realizzazione dell'opera;

c) dichiarazione, vistata per conferma dalla Prefettura competente, dalla quale risulti che l'eventuale richiesta di finanziamento totale trova giustificazione nell'assoluta mancanza di mezzi da parte dell'Ente per partecipare alla spesa preventivata;

d) progetto tecnico (relazione disegni computo metrico) approvato da un Ufficio tecnico locale e, in mancanza, da quello provinciale, cui compete altresì stabilire congrui termini di inizio e di ultimazione dell'opera;

e) documentazione legale da cui risulti che l'edificio e il terreno su cui dovrà realizzarsi l'opera, sia di libera e piena proprietà dell'Ente richiedente.

Oltre a tale documentazione, nel caso in cui il terreno o l'edificio sopramenzionati si appartengano in proprietà a persona o ad ente diverso da quello richiedente, occorre altresì presentare un certificato del Conservatore dei registri immobiliari, attestante l'avvenuta trascrizione di una dichiarazione, autenticata da notaio, con la quale il proprietario, in caso di accoglimento dell'istanza, resta obbligato a vincolare il terreno e l'edificio in favore della Regione siciliana per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori, per essere destinato ai fini assistenziali della opera ammessa a contributo.

Il certificato di cui sopra deve parimenti essere presentato dagli Enti richiedenti, anche se proprietari dell'immobile, nel caso in cui essi abbiano fini istituzionali diversi da quello per il quale viene richiesto il contributo.

TITOLO III

Enti ed associazioni vari Documentazione ed istruttoria

Art. 3.

Gli Enti e le Associazioni civili e religiose non riconosciuti giuridicamente, ma già esistenti, che intendano beneficiare delle provvidenze disposte dalla legge 23 marzo 1953, n. 23, concernente la concessione di contributi finanziari diretti ad agevolare il completamento, il restauro e l'adattamento di edifici già destinati ad uso di beneficenza od assistenza, devono presentare all'Assessore tramite le competenti prefetture, i seguenti documenti:

a) istanza in bollo come alla lettera a) dell'art. 2:

b) dichiarazione prefettizia attestante che l'Ente o l'Associazione sia già esistente alla data del 25 marzo 1953;

c) dichiarazione prefettizia attestante che, alla data di cui alla lettera precedente, l'edificio sul quale dovrà realizzarsi l'opera sia già destinato ad uso di beneficenza ed assistenza;

d) atti come alla lettera d, dell'art. 2;

e) documentazione legale dalla quale risulti che l'edificio su cui dovrà realizzarsi l'opera sia di piena e libera proprietà dell'Ente richiedente;

f) certificato del Conservatore dei registri immobiliari attestante l'avvenuta trascrizione di una convenzione in base alla quale, in caso di accoglimento dell'istanza, l'edificio resti vincolato a favore della Regione siciliana per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori, per essere destinato ai fini assistenziali dell'opera ammessa a contributo;

g) parere del Comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica sull'istanza del contributo;

h) copia notarile dell'atto di nomina del legale rappresentante dell'Ente richiedente;

i) piano finanziario da cui risulti l'eventuale disponibilità di mezzi con cui gli enti o le associazioni richiedenti siano in grado di far fronte a parte della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Nei confronti degli Enti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella seconda e nella terza parte della lettera e) dell'art. 2.

TITOLO IV

Comuni Enti pubblici di assistenza e beneficenza Enti ed Associazioni vari Condizioni e modalità di liquidazione Riscossione.

Art. 4.

La liquidazione di contributi finanziari è effettuata a collaudo dei lavori.

E' ammessa la liquidazione di acconti sull'ammontare del contributo previa esibizione di appositi stati di avanzamento.

La misura degli acconti è determinata in relazione dello ammontare dei lavori ammessi a contributi e non potrà superare il 75% dell'importo dello stato di avanzamento dei lavori.

La liquidazione delle percentuali trattenute viene effettuata dopo il collaudo delle opere.

L'opera potrà essere ridotta dall'Ente beneficiario, in relazione al contributo ottenuto, a condizione che i lavori eseguiti, anche se non completino il progetto iniziale, realizzino, a parere dell'organo tecnico di approvazione, un complesso pienamente funzionale.

Art. 5.

I Comuni e gli enti pubblici che ne siano tenuti ai termini dei commi 2 e 3 della lettera c) dell'art. 2 e gli enti e le associazioni civili e religiosi, non giuridicamente riconosciuti ma già esistenti, al fine di ottenere la corresponsione anche di acconti, dovranno produrre il certificato del Conservatore dei registri immobiliari attestante la avvenuta trascrizione del vincolo ventennale.

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 6.

L'opera ammessa a contributo deve essere iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti dall'organo tecnico di approvazione del progetto, salva la facoltà dell'Assessore agli enti locali di consentire proroghe, per giusti motivi.

Nel caso in cui i lavori non risultino iniziati entro i limiti fissati l'Assessore potrà procedere alla revoca del contributo concesso.

Nel caso invece, che i lavori non risultino ultimati entro i termini fissati, l'Assessore potrà, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento, incamerare la ritenuta sugli acconti già liquidati a norma del terzo comma dell'art. 4 predetto o ripetere il contributo già versato a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 23 marzo 1953, n. 23.

Art. 7.

Ferma restando la produzione degli altri documenti prescritti, gli enti e le associazioni che intendano beneficiare della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, non sono tenuti a presentare i documenti attestanti la proprietà e la libertà dell'immobile nonchè la trascrizione del vincolo ventennale.

In luogo del progetto i predetti enti debbono esibire i preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, redatti dalle ditte fornitrici debitamente vistati da un Ufficio tecnico locale, o, in mancanza, da quello provinciale.

I contributi vengono corrisposti in unica soluzione dietro presentazione delle fatture debitamente vistate, a seguito di avvenuto collaudo, da parte del predetto Ufficio.

Art. 8

Le spese per i sopraluoghi effettuati dagli Uffici tecnici, cui è demandata l'approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e delle attrezzature ai fini del collaudo, sono a carico degli enti beneficiari.

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 23 febbraio 1955, n. 2.

Disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 19 del 16 aprile 1955*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72;

Considerata l'opportunità di emanare norme per la esecuzione della predetta legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, allo scopo di disciplinare la richiestà e l'erogazione di contributi dalla legge stessa previsti,

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il « Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane », istituito presso l'Assessorato regionale del turismo con l'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, costituisce una gestione speciale autonoma amministrativa dell'Assessorato medesimo.

Art. 2.

Il « Fondo » è alimentato oltre che dai concorsi della Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, da contributi ed erogazioni da parte di enti e privati.

Art. 3.

Le somme del « Fondo » vengono depositate presso un Istituto di credito, in base ad una convenzione stipulata dall'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Art. 4.

L'erogazione delle somme del fondo è disposta dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo previo parere di una Commissione nominata dal Presidente della Regione composta:

dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo che la presiede;

da un esperto in materia sportiva;

da un funzionario della Ragioneria generale;

da un magistrato della Corte dei conti;

dal capo della divisione dello sport dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo che funge anche da segretario.

Art. 5.

I prelevamenti dal « Fondo » vengono effettuati mediante ordini di pagamento a favore degli Enti provinciali del turismo, per tramite dei quali vengono effettuate le erogazioni in favore delle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che abbiano ottenuto la concessione di contributo.

Art. 6.

Le società e le associazioni esplicanti lo sport del calcio che intendano beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, debbono presentare istanza all'Assessorato del turismo e dello spettacolo entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo della società o associazione;

b) certificato di affiliazione alla F.I.G.C. per la stagione in corso con la specificazione dei nominativi dei dirigenti;

c) attestato della F.I.G.C. comprovante la iscrizione al campionato di competenza o tornei autorizzati;

d) bilancio preventivo di gestione per la partecipazione al campionato e bilancio di previsione per il movimento acquisti e cessioni giocatori (per le società autorizzate a farlo).

Art. 7.

A favore delle società le cui squadre militano nella categoria più elevata nella Provincia, il contributo può raggiungere l'ammontare del 75% delle disponibilità previste dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 23 febbraio 1955

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 2 aprile 1955. Registro n. 1, foglio n. 85.

LEGGE 21 aprile 1955, n. 37.

Trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 20 del 21 aprile 1955*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con la legge 14 dicembre 1950, n. 96, un fondo speciale per la corresponsione delle indennità previste negli articoli seguenti e dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, modificato con la legge regionale 2 agosto 1954, n. 35.

Al fondo affluiranno in entrata

a) le disponibilità di cui ai capitoli 40 e 186 del bilancio, per l'esercizio in corso, e gli stanziamenti che, nella stessa misura autorizzata per l'esercizio in corso, saranno iscritti per gli esercizi successivi in apposito capitolo;

b) le somme che, ad integrazione di quelle di cui alla precedente lettera *a*), saranno stanziate in apposito capitolo.

Art. 2.

Al personale dei ruoli centrali dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, nonchè a quello appartenente ad altre Amministrazioni, distaccato o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione stessa, oltre alle competenze ed alle indennità spettanti in base all'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, modificato dalla legge regionale 3 agosto 1954, n. 35, è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1954, una indennità mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette mensili stabilite dalla tabella *A*, alligata alla presente legge.

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo precedente non è assorbibile dai miglioramenti di trattamento economico, dipendenti da scatti di stipendio o da sviluppo di carriera. Essa può tuttavia essere computata, in relazione al disposto dell'art. 14, lettera *q*) dello Statuto della Regione, nel caso di futuri miglioramenti deliberati dallo Stato nel trattamento economico del proprio personale.

Ove tali ultimi miglioramenti non fossero estesi al personale dell'Amministrazione regionale, l'indennità prevista dalla presente legge sarà, per il personale distaccato presso l'Amministrazione regionale, ridotta dell'importo dei miglioramenti anzidetti.

Art. 4.

Al personale salariato e giornaliero è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1954, l'indennità giornaliera netta stabilita dalla tabella *B*, allegata alla presente legge.

Alla suddetta indennità, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'assegno personale mensile, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per il personale di cui agli articoli precedenti della presente legge che in atto ne gode.

A partire dalla stessa data, sull'aliquota dell'1 per cento riservata, ai sensi delle vigenti leggi regionali, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, è vietata la concessione di premi e sussidi e dei compensi previsti nel decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 6.

L'indennità di cui all'annessa tabella *A* è attribuita con decorrenza dal 1° luglio 1954, ai componenti ed al personale del Consiglio di giustizia amministrativa ed al personale delle Sezioni della Corte dei conti.

Nella liquidazione di detta indennità nei confronti del personale di cui al presente articolo, si tiene conto del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.

L'indennità di cui alla predetta tabella, per il personale della Corte dei conti che in atto gode dell'assegno personale di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e fino a quando continuerà a goderne, è ridotta dell'ammontare dell'assegno medesimo.

Art. 7.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando, per l'onere di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 ricadente nell'esercizio in corso, le disponibilità del capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 aprile 1955

RESTIVO

LA LOGGIA

TABELLA *A*

GRADO	GRUPPO	Indennità mensile
III	A	45.000
IV	A	36.000
V	A	30.000
VI	A - B -	26.000
VII	A - B -	24.000
VIII	A - B C	22.000
IX	A - B - C	20.000
X	A - B - C	18.000
XI	A - B - C	15.000
XII	C	15.000
XIII	C	15.000
Commesso capo	Personale subalterno	15.000
1° Commesso	» »	15.000
Usciere capo	» »	15.000
Usciere	» »	15.000
Inserviente	» »	15.000

TABELLA *B*

Personale salariato, giornaliero, cottimista o comunque denominato:

indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza in servizio L. 500.

LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 1955, n. 86-A.

Cambiamento della denominazione del comune di Montalbano di Elicona in quello di « Montalbano Elicona ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 23 aprile 1955*).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la domanda in data 21 dicembre 1954 con la quale il sindaco del comune di Montalbano di Elicona (Messina) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 16 maggio 1954, n. 29, chiede che la denominazione di quel Comune venga cambiata in quella di « Montalbano Elicona »;

Visto il parere favorevole espresso dal delegato regionale per l'Amministrazione provinciale di Messina in data 22 giugno 1954;

Visto l'art. 364 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 1954, n. 9;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:

La denominazione del comune di Montalbano di Elicona, in provincia di Messina, è cambiata in quella di « Montalbano Elicona ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 7 marzo 1955

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 29 marzo 1955. Registro n. 1, foglio n. 82.

LEGGE 26 aprile 1955, n. 38.

Estensione al personale dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Sicilia delle norme della legge 28 novembre 1952, n. 54, della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 23 del 3 maggio 1955*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1952, n. 54, comunque assunti, prestavano servizio come assistenti non di ruolo presso i reparti chimico e medico-micrografico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Sicilia vengono nominati ai relativi posti di organico disponibili alle seguenti condizioni:

a) che siano in possesso del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti vigenti;

b) che abbiano superato apposito concorso interno per titoli da bandirsi per ciascuna Provincia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto dello Assessore regionale per l'igiene e la sanità.

Art. 2.

Coloro che, alla data suddetta, esercitavano presso i reparti chimico e medico-micrografico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Sicilia funzioni di coadiutore o direttore, ed abbiano superato il concorso di cui all'art. 1, possono essere mantenuti nelle funzioni ricoperte, salvo ad adire i concorsi interni per acquistare la stabilità nei gradi di coadiutore e direttore.

Coloro che avendo superato prima dell'entrata in vigore della presente legge regolare concorso di assistente o di coadiutore, occupano per incarico, rispettivamente i posti di coadiutore o direttore e ne hanno disimpegnato le funzioni per un periodo non inferiore a cinque anni saranno confermati definitivamente nei posti in atto occupati mediante concoros interno per titoli.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dell'Assessore regionale all'igiene e alla sanità e sono costituite:

a) per il reparto medico-micrografico:

da un funzionario dell'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità, di grado non inferiore al 6°, in qualità di presidente;

dal medico provinciale competente per territorio;

da un docente universitario di clinica o patologia medica;

da un docente universitario di igiene;

da un direttore di ruolo di reparto medico-micrografico di un Laboratorio provinciale della Sicilia;

dal segretario generale dell'Amministrazione provinciale competente per territorio;

b) per il reparto chimico:

da un funzionario dell'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanità, di grado non inferiore al 6°, in qualità di presidente;

dal medico provinciale competente per territorio;

da un docente universitario di chimica generale;

da un docente universitario di chimica farmaceutica;

da un direttore di ruolo di reparto chimico di un Laboratorio provinciale della Sicilia;

dal segretario generale dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, di grado non inferiore al 10°.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 aprile 1955

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 2 maggio 1955, n. 39.

Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni di Catania e concessione al medesimo di un contributo straordinario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 13 *maggio* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'amministrazione del Deposito cavalli stalloni di Catania sovraintende un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e composto da:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

3) due allevatori di notoria competenza scelti dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante degli agricoltori;

5) un rappresentante dei coltivatori diretti;

6) un ispettore agrario;

7) un rappresentante dei lavoratori;

8) un tecnico veterinario designato dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

I membri di cui ai numeri 4), 5), 7) e 8) sono scelti su terne designate dalle rispettive associazioni.

Il direttore del Deposito fa parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8) rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra i membri del Consiglio.

Il presidente, o, in sua vece, il vice presidente, ha la legale rappresentanza del deposito.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci del Deposito cavalli stalloni di Catania si compone di tre membri nominati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e dall'Assessorato regionale per le finanze.

Art. 3.

Per il funzionamento tecnico ed amministrativo del Deposito per la vigilanza della Regione rimangono in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966 e 18 febbraio 1932, n. 166.

Art. 4.

E concesso al Deposito cavalli stalloni di Catania un contributo straordinario di L. 60.000.000.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 maggio 1955

RESTIVO

DI NAPOLI — LA LOGGIA

LEGGE 6 maggio 1955, n. 40.

Istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 13 *maggio* 1955).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito presso ogni Provveditorato agli studi della Regione siciliana, in aggiunta al ruolo organico dei maestri delle scuole elementari, un ruolo di maestri in soprannumero.

Il numero dei posti in tale ruolo è pari al decimo dei posti del ruolo organico di ogni Provincia.

Art. 2.

I posti del ruolo in soprannumero vacanti sono messi a concorso ogni biennio. I posti del ruolo organico che siano rimasti eventualmente vacanti dopo le immissioni di cui al successivo art. 5 e quelli di cui all'art. 6 della presente legge, sono messi a concorso insieme con i posti vacanti del ruolo in soprannumero.

I vincitori sono nominati, seguendo l'ordine della graduatoria, nei posti disponibili del ruolo di cui al successivo art. 6 e, quando tali posti siano stati coperti, nei posti in soprannumero con la qualifica di maestri di ruolo soprannumerario. Nel caso in cui il concorso sia stato bandito soltanto per posti di ruolo in soprannumero, la nomina dei vincitori verrà fatta come maestri del ruolo soprannumerario secondo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso cui spetti la nomina a straordinario in un posto di ruolo organico, non può rinunciarvi per ottenere la nomina a maestro di ruolo soprannumerario per effetto dello stesso concorso.

Art. 3.

Al maestro di ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennità previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado.

Art. 4.

Durante la permanenza nel ruolo in soprannumero il maestro è assegnato ad un circolo didattico, a disposizione del direttore il quale utilizzerà la sua opera nei posti di fatto vacanti, compresi quelli di cui sono titolari i maestri distaccati, o per supplire i maestri temporaneamente assenti.

L'Assessore regionale della pubblica istruzione è autorizzato a disciplinare particolarmente, con propria ordinanza, l'utilizzazione dei maestri soprannumerari, nonchè il loro eventuale trasferimento, avendo riguardo alla loro permanenza nella sede, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 5.

All'inizio di ogni anno scolastico i maestri del ruolo in soprannumero saranno progressivamente immessi nel ruolo organico nel limite dei posti di tale ruolo che si siano resi giuridicamente vacanti durante l'anno scolastico precedente, fino alla data anzidetta, esclusi i posti riservati ai sensi dell'art. 6.

I maestri soprannumerari che passano nel ruolo organico sono nominati straordinari continuando a percepire gli assegni del grado iniziale con diritto alla progressione economica nello stesso grado in base all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo in soprannumero. Il servizio prestato nel ruolo soprannumerario è valutato per non più di due anni ai fini del periodo di prova nel ruolo di cui al citato decreto per la promozione ad ordinario. Superato il periodo di prova i maestri stessi vengono nominati ordinari con una anzianità di servizio pari a quella che avevano nel ruolo in soprannumero, detratti gli anni già valutati per il compimento del periodo di prova.

I maestri nominati straordinari ai sensi del comma precedente saranno assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultano vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, e, in via provvisoria, ad una sede comunque disponibile rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti.

Art. 6.

Nella determinazione del numero dei posti vacanti da considerarsi disponibili per la assunzione nel ruolo organico dei maestri soprannumerari ai sensi dell'articolo precedente, nonchè per l'assegnazione della sede, vanno esclusi i posti vacanti nei Comuni capoluoghi di provincia i quali continueranno ad essere conferiti a norma del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817 ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Dal numero dei posti vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di provincia da considerare disponibili per lo scopo anzidetto vanno inoltre detratte:

a) le aliquote riservate per l'assunzione di maestri compresi nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali previste da norme speciali di leggi, in quanto tali graduatorie non siano ancora esaurite;

b) l'aliquota di 1/5 dei posti da riservare per eventuali trasferimenti da altre provincie. Qualora solo parte del quinto dei posti sia coperto mediante trasferimento da altre provincie, i posti residui saranno aggiunti a quelli a disposizione dei maestri soprannumerari per l'assunzione in ruolo organico.

Art. 7.

Nella prima attuazione del ruolo in soprannumero previsto negli articoli precedenti il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni Provincia, sarà conferito

1) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami abbiano conseguito l'idoneità o l'approvazione;

2) per il 20 per cento ai maestri che si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni;

3) per il 20 per cento mediante concorso per titoli ed esami riservato:

a) ai maestri che trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1, 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai combattenti reduci e assimilati, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati politici e razziali svoltisi ai sensi del succitato decreto;

c) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali, sussidiarie, o popolari entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

Art. 8.

L'Assessore alla pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui alla lettera *a*) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti ad essi assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove di esame del concorso magistrale in cui ha conseguito la idoneità.

Nel concorso riservato di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazioni, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'art. 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esami di cui alla lettera *b*) non siano tutti coperti, posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1955

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1954, n. 13.

Norme per la determinazione dei compiti degli ispettori ai lavori, previsti dall'art. 27 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 13 giugno* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 27 della legge 2 agosto 1954, **n. 32;**
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettori ai lavori, previsti dall'art. 27 della legge 2 agosto 1954, n. 32, sono — dalla fase progettuale a quella del collaudo — organi di sorveglianza nella esecuzione delle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dalla Regione. Detta sorveglianza è esercitata altresì nella esecuzione delle opere di interesse regionale anche se di competenza di organi o di enti locali.

Art. 2.

L'Assessore ai lavori pubblici fisserà con proprio decreto le attribuzioni di ciascun ispettore in relazione ai compiti e ai poteri di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 ottobre 1954

RESTIVO

MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 15 aprile 1955. Registro n. 1, foglio n. 93.

DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 1955, n. 3.

Approvazione del regolamento statuto della scuola per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 3 *giugno* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 6 aprile 1951, n. 36, con la quale è stata istituita una scuola per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra;

Ritenuto che è necessario, per il regolare funzionamento della sopradetta scuola, provvedere alla emanazione dello statuto regolamento di essa;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Sentita la Giunta regionale in data 15 novembre 1954;

Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione:

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto regolamento della scuola per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra, composto di 32 articoli e due tabelle che, vistato dall'Assessore proponente è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 14 febbraio 1955

RESTIVO

CASTIGLIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 5 maggio 1955. Registro n. 1, foglio n. 97.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 1955, n. 4.

Regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, sulla costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 25 *giugno* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il proprio decreto legislativo 19 aprile 1951, n. 21, relativo alla costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1952, n. 53-A;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1952, n. 162-A;

Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari al decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore preposto ai servizi dei trasporti e delle comunicazioni di concerto con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

CAPO I

Del gestore di autolinee

Art. 1.

Le autostazioni previste nel decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, possono essere gestite o direttamente dalla Amministrazione regionale o da enti pubblici o da privati a seguito di apposito atto di concessione.

Art. 2.

La concessione della gestione dell'autostazione è disposta con decreto dell'Assessore delegato ai trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato apposito disciplinare.

Art. 3.

E' vietata la subconcessione della gestione dell'autostazione da parte del concessionario, senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione concedente, che provvede con decreto, in conformità del precedente articolo

E' soggetta all'approvazione della stessa Amministrazione e nelle stesse forme qualsiasi variazione o sostituzione che attiene all'ente o ditta concessionaria.

Il concessionario della gestione resta unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche nel caso di subconcessione di servizi supplementari indicati nel disciplinare.

Art. 4.

Il personale addetto all'autostazione è assunto e dipende disciplinarmente dal gestore sia esso concessionario o subconcessionario; al medesimo fanno carico gli oneri relativi.

Art. 5.

Ciascuna autostazione è diretta da un capostazione preposto dal concessionario o subconcessionario della gestione, a sua scelta e spese.

Il capostazione è responsabile del buon andamento del servizio, della scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolano l'autostazione, dell'ordine e della disciplina del personale dipendente, ivi compreso il personale addetto alla biglietteria, salva la facoltà di controllo da parte del concessionario di autolinee, prevista nel successivo art. 14.

L'Amministrazione regionale dei trasporti può consentire che nelle stazioni di tipo A le mansioni di capostazione siano espletate dallo stesso gestore.

Il personale dipendente dai concessionari di autolinee è tenuto ad ottemperare alle disposizioni impartite dal capostazione.

Contro l'operato del capostazione è ammesso il reclamo al gestore e contro le decisioni di questi è ammesso reclamo all'Assessore preposto all'Amministrazione regionale dei trasporti e delle comunicazioni, che nei casi più gravi, può imporre l'esonero del capostazione da parte del gestore.

Art. 6.

Il canone dovuto dal concessionario della gestione all'Amministrazione regionale deve essere versato in mensilità anticipate alla Cassa della Regione.

Art. 7.

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, relativamente agli obblighi del gestore, si applicano le norme contenute nel disciplinare previsto dall'art. 2 del citato decreto legislativo.

Art. 8.

Sono a carico del concessionario della gestione tutte le imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 9.

Il gestore incorre nella decadenza della concessione:

a) per perdita dei requisiti necessari per ottenere la concessione;

b) per violazione del precedente art. 3;

c) per gravi e ripetute irregolarità amministrative o per persistente violazione degli obblighi derivantigli dal disciplinare approvato con il decreto di concessione;

d) quando ometta di iniziare l'esercizio dell'autostazione nel termine stabilito, o lo interrompa o sospenda per cause non dipendenti da forza maggiore,

e) quando non sia in grado di assicurare il perfetto funzionamento di tutti i servizi di cui l'autostazione è dotata.

CAPO II

Dei concessionari di autolinee

Art. 10.

Tutti i concessionari di autolinee autorizzate al traffico nelle località dotate di autostazioni o pensiline, costruite in conformità al decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, e successivi provvedimenti, sono tenuti alla utilizzazione delle medesime.

Per i servizi di autolinee soggetti a divieto di carico nelle località dove l'autostazione sorge l'uso dell'autostazione può essere reso obbligatorio con decreto dell'Assessore per i trasporti.

Art. 11.

Nelle stazioni ove l'Assessorato disponga che venga istituito un servizio di biglietteria i concessionari di autolinee sono tenuti a provvedervi a loro cura e spese proporzionalmente ed in accordo tra di loro. Ove l'accordo non venga raggiunto, l'Assessore si riserva di disporre in merito, a suo insindacabile giudizio e di ripartire le spese relative tra i concessionari interessati in proporzione dell'entità dei loro servizi.

Art. 12.

La vendita a terra dei biglietti deve essere effettuata dalla biglietteria dell'autostazione e per le sole corse autorizzate al carico.

Art. 13.

Le biglietterie di ciascuna autostazione consteranno di un numero di sportelli adeguato alla intensità del traffico facente capo ad essa.

Art. 14.

I concessionari di autolinee facenti capo all'autostazione possono compiere in qualsiasi momento verifiche di cassa o qualsiasi altro controllo contabile presso gli sportelli ad essi assegnati.

Le modalità di riscossione, di norma giornaliera, da parte dei concessionari di autolinee, formano oggetto di accordo scritto tra essi ed il gestore.

Art. 15.

Le modalità di pagamento del canone dovuto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, dalle imprese che usufruiscono delle autostazioni sono stabilite dal disciplinare previsto nell'art. 2.

Art. 16.

Alla riscossione del canone dovuto dai concessionari di autolinee per l'uso delle autostazioni provvede, per ciascuna autostazione, il competente gestore che è tenuto a versarlo alla Cassa della Regione, nei termini e con le modalità stabilite nel disciplinare.

Art. 17.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 21 marzo 1955

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 11 giugno 1955. Registro n. 1, foglio n. 113.

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(310.593) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.